



Allegato A

Regione Molise
Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
- Versione 2021

INDICE

PREMESSA	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
1.1 Normativa comunitaria	2
1.2 Normativa nazionale	4
1.3 Normativa regionale	9
2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	12
2.1 Finalità.....	12
2.2 I soggetti attuatori.....	13
2.3 I destinatari dei percorsi formativi.....	13
2.4 I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.....	13
2.5 L’offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche	14
2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento	16
2.7 Figure normate: acconciatore ed estetista	18
2.8 Modalità di passaggio tra sistemi formativi	19
2.9 Struttura dell’intervento formativo e articolazione dei percorsi	20
2.9.1 Articolazione oraria dei percorsi triennali.....	22
2.9.1.1 Monte ore di insegnamento dei percorsi biennali	24
2.9.2 Monte ore di insegnamento dei percorsi biennali e triennali.....	24
2.9.3 Articolazione oraria dei percorsi di IV anno	25
2.9.3.1 Monte ore di insegnamento dei percorsi di IV anno.....	27
2.9.4 Requisiti del personale docente.....	27
2.9.5 Le attività di coordinamento e tutoraggio	28
2.9.6 Calendario dei percorsi	28
2.10 Formazione delle classi e selezione degli allievi.....	28
2.11 Modalità di selezione delle proposte progettuali	29
3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI.....	31
3.1 Adempimenti preliminari all’avvio delle attività	31
3.2 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione	33
3.3 Sospensione delle attività	35
3.4 Variazioni allievi: Assenze/dimissioni e inserimento.....	35
3.5 Gestione dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA).....	36
3.6 Formazione in ambito lavorativo	37
3.7 Tutela della salute e della sicurezza	39
3.8 Valutazione degli apprendimenti	39
3.9 La Commissione di valutazione dell’esame finale	42
3.10 Gli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)	45
3.11 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)	46
4. IL MODELLO DI APPRENDIMENTO DUALE NELLA IEFP REGIONALE	49
5. MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI	50
5.1 Procedure di gestione amministrativa	51
5.2 Procedure di gestione contabile – determinazione del finanziamento	51
5.3 Erogazione dei finanziamenti.....	52
6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA.....	53
6.1 Impostazione.....	53
6.2 Monitoraggio.....	53
6.3 Valutazione	54
7. ALLEGATI	54

PREMESSA

Nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, le presenti Linee guida disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP), con particolare riferimento ai percorsi triennali e di IV anno finalizzati al conseguimento degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale, nonché dei percorsi formativi realizzati attraverso il "modello di apprendimento duale".

Le Linee guida si applicano ai procedimenti di utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia¹.

In relazione ai percorsi di leFP erogati dagli Organismi di formazione accreditati, le presenti Linee guida trovano immediata applicazione con riferimento ai nuovi percorsi che saranno avviati a partire dall'anno formativo 2021 – 2022.

Per i percorsi avviati in precedenza a quelli sopra cennati e – attualmente – ancora in corso, si applica la disciplina prevista dalle Linee guida adottate con D.G.R. n. 455/2014 e ss.mm.ii.

In relazione ai percorsi di leFP erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche, per quanto non esplicitamente definito dalle presenti Linee Guida e in conformità alle disposizioni del D. lgs. n. 61/2017 e a quelle inerenti la materia degli ordinamenti scolastici e professionali, i criteri e le modalità dei percorsi di leFP attivati, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche accreditate, sono definiti dall'Accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise (di seguito Accordo tra Regione eUSR del Molise), adottato dalla D.G.R. n. 93/2019, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D. lgs. n. 61 cit. e dall'art. 4 del D.M. 17.05.2018" e ss.mm.ii.

¹ DGR n 8 del 23.01.2019: Riprogrammazione del POR Molise FESR – FSE 2014-2020; DGR N. 297/2019 SIGECO Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; DGR n. 626 del 28/12/2016 SIGECO POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 (integrato e modificato con DD del 1° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019).

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'offerta di leFP è programmata in attuazione dei seguenti atti normativi di livello comunitario, nazionale e regionale.

1.1 Normativa comunitaria

- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15.12.2004 relativa al Quadro Comunitario Unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20.12.2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- Dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'«Alleanza europea per l'apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 luglio 2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Decisione di esecuzione della commissione del 14.7.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Molise FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Molise in Italia e ss.mm.ii;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2016) 381 *final* del 10 giugno 2016 dal tema «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività»;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci di qualità (2018/C 153/01);
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione del 18 luglio 2018 relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea (ESCO) ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (020/C 417/01);
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Raccomandazione della Commissione del 04.03.2021 relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

1.2 Normativa nazionale

- Legge 17.10.1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e ss.mm.ii.;
- Legge 21.12.1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59);
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e ss.mm.ii.;
- Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto del Presidente della Repubblica 12.07.2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età";
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 artt. 117 e 118 che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- Legge 28.03.2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Ordinanza MIUR 3.12.2004, n. 87 concernente norme per il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione;
- Decreto Legislativo 15.04.2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";
- Decreto Legislativo 15.04.2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.03.2007, in attuazione della Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Approvazione del profilo professionale e formativo dell'Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett. b) e al comma 6 dell'art.6 L. n.174/2005";
- CCNL per la formazione professionale 2011- 2013;
- Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133;
- Decreto MPI 22.08.2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

- Decreto Interministeriale MPI/MLPS 29.11.2007 “Prima applicazione dell’obbligo di istruzione, criteri generali, contributi statali, misure di sistema e percorsi e progetti sperimentali e accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale”;
- Intesa 20.03.2008 tra MLPS, MPI, MUR, Regioni e PP.AA. per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Circolare del Ministero dell’Interno del 30.01.2009, n. 490 sulla possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere prestazioni di lavoro occasionale non superiori alle 1.040 ore annue;
- Circolare del MLPS 2.02.2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20.03.2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2008”;
- Decreto Interministeriale MIUR/MLPS del 29 maggio 2009 di Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 (Rep. Atti n. 17/CSR del 5.02.2009), per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
- Decreto MIUR del 27.01.2010, n. 9 con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 2010, con il quale è stato recepimento l’Accordo sancito Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e con il quale è stato stabilito di assumere le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti nei relativi allegati A e 1, 2, 3, 4 e 5;
- Direttiva MIUR 28.07.2010, n. 65 contenente le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15.03.2010, n. 87;
- Legge 4.11.2010, n. 183, art. 48, co. 8 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15.03.2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, art. 5, comma 1, *lett.b*);

- Decreto MIUR 18.01.2011, n. 4 di adozione delle Linee-guida di cui all'Allegato A, e relative Tabelle 1, 2 e 3, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 129/CU del 16.12.2010) riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Accordo in Conferenza Unificata del 27.11.2011 (Rep. atti n. 66/CU del 27.11.2011) riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale MIUR/MLPS 11.11.2011 - Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27.11.2011;
- Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 23 aprile 2012 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 (Rep. atti n. 21/CSR del 19.01.2012), riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Legge 28.06.2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 24.04.2012, Prot. n. 7428 (in GU 23.07.2012, n. 170) con il quale è stato istituito l'Elenco nazionale relativo alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) e dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del D.P.R. 88/2010 e degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), del D.P.R. 87/2010;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR del 26.09.2012 riguardante il recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.04.2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del D.lgs 14 settembre 2011, n. 167;
- Direttiva 1.08.2012, n. 70 del MIUR avente ad oggetto "Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 4, lettera c) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87";
- D.P.R 29.10.2012 n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 47 del 25 febbraio 2013";
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 252/CSR del 20.12.2012) sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Linee guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri adottate con C.M. 4233 del 19/02/2014 ed errata corrige MIUR del 19.05.2014;
- Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 20 febbraio 2014 (14/021/CR08/C9) in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale che ha definito riferimenti ed

elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);

- Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 76/CU del 10.7.2014) sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;
- Legge 10.12.2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Interministeriale MIUR – MEF 12.03.2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 266
- Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR 30.06.2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Legge 13.07.2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Riordino Istruzione professionale”;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24.09.2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale”;
- Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto interministeriale MLPS/MIUR/MEF del 12.10.2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Decreto Legislativo 24.09.2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, nell'ambito della L. 107 del 13/07/2015, art. 1, commi 180 e 181, lettera d)”;
- Legge 7.04.2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Legge 27.12.2017, n. 205, art. 1, commi 100 - 108 e 113 - 114, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 08.01.2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- Circolare 02.03.2018 n. 40 “Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti” e allegati;
- Decreto MIUR 17.05.2018 recante “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale” (cfr. Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’08.03.2018, n. 64 - Rep. Atti n. 64 dell’8.03.2018);
- Decreto MIUR 22 maggio 2018 con il quale è stato recepito l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 (Rep. atti n. 100/CSR), ai sensi dell’art. 8, co. 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa;
- Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” (cfr. Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 – Rep. atti n. 249 del 21.12.2017);
- Decreto MIUR 4 settembre 2019, n. 774 di approvazione delle Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’art. 1, c. 785 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR) ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 18 dicembre 2019 (9/210/CR10/C9) relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto del 7 luglio 2020, n. 56 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019;
- Intesa in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 155/CSR) ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto ministeriale recante: “Regolamento recante rimodulazione dell’Allegato 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell’Allegato 2 del suddetto decreto;
- Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n.156/CSR) con cui il sistema dei passaggi tra percorsi di Istruzione Professionale (IP) e leFP viene esteso - a partire

dall'anno scolastico 2020/2021 - anche alle figure nazionali di qualifica e diploma del nuovo Repertorio dell'offerta di leFP di cui all'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 01 agosto 2019;

- Legge 18.12.2020, n. 173 di conversione del Decreto legge n. 130/2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale";
- Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di bilancio per l'anno 2021) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Decreto interministeriale 05.01.2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Decreto interministeriale 07.01.2021 recante "Recepimento dell'accordo del 10.09.2020 (Rep Atti n. 156/2020) tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- Accordo raggiunto in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 sul documento riguardante il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta" (Rep. Atti n. 79/CU).

1.3 Normativa regionale

- Legge 30.03.1995, n. 10 "Legge regionale sulla formazione professionale – "Nuovo ordinamento della formazione professionale";
- D.G.R. 14.06.2011 n. 431 "Organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di Stato (IPS) ed i percorsi leFP per la prima attuazione delle linee guida di cui all'intesa Conferenza Unificata del 16.12.2010";
- D.G.R. 28.07.2008 n. 859 "Repertorio regionale delle Qualifiche Professionali" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. 16.05.2012, n. 311 "Linee di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e formazione professionale";
- D.G.R. 16.05.2012 n. 312 "Sistema Regionale leFP, Approvazione del Repertorio Regionale delle qualifiche triennali;
- D.G.R. 08.08.2012 n. 533 "Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale" e ss.mm.ii.;
- D.D.G. 19.09.2012 n. 873 "Costituzione del Comitato Tecnico Regionale per lo sviluppo della rete territoriale con i rappresentanti delle Province di Campobasso e Isernia, dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione e degli enti accreditati";
- D.G.R. 28.07.2014, n. 355 "Nuove Linee Guida per la realizzazione dei percorsi e degli esami relativi ai percorsi leFP";
- D.D.G. 20.05.2015 n. 322 "Accordo quadro Regione Molise – Ufficio scolastico regionale, per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale leFP – in regime di sussidiarietà integrativa";

- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 (prot. n.104882/2015 del 22/09/2015) che dà avvio, per l'anno formativo in 2015/16, alla sperimentazione del modello duale nel sistema di istruzione e formazione professionale;
- D.G.R. 05.12.2016 n. 568 "Protocollo bilaterale Regione Molise e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul progetto sperimentale "Azioni di Accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale" di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015: definizione linea 2 e approvazione linee di indirizzo";
- D.G.R. 25 Luglio 2018 n. 358 riguardo il protocollo di intesa tra la Regione Molise e l'ufficio scolastico regionale per l'implementazione dell'anagrafe degli studenti;
- D.G.R. 10.09.2018 n. 439 recante "Aggiornamento Repertorio delle professioni della Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 182 del 23 maggio 2017. Recepimento nuove figure professionali di: educatore tiflogico, operatore tiflogico e assistente di studio odontoiatrico;
- D.G.R. 23.01.2019 n. 8 recante la versione finale riprogrammata del POR FESR-FSE Molise 2014 – 2020;
- D.G.R. 25.03.2019 n. 93 "Realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali della Regione Molise in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D. lgs. 13.04.2017 n. 61 e modalità di accreditamento delle Istituzioni Scolastiche Regionali;
- D.G.R. 23.01.2019 n. 8 "Riprogrammazione del POR Molise FESR – FSE 2014-2020";
- D.G.R. n. 297/2019 SIGECO Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- D.G.R. 28.12.2016 n. 626 SIGECO POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 (integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019).
- Determinazione dirigenziale III Dipartimento 25.07.2019, n. 60 "Adeguamento della disciplina regionale ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e del D.M. 12 ottobre 2015";
- D.G.R. 11.03.2020 n. 92 "Attività di formazione professionale – autorizzazione modalità erogazione "formazione a distanza". Autorizzazione, nell'ambito delle iniziative nel documento riportate e, salvo i corsi per i quali la normativa nazionale o regionale disponga diversamente, l'erogazione della formazione, originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in modalità FaD (Formazione a Distanza);
- D.D. 07.04.2020 n. 34 "Attività di formazione professionale – Autorizzazione modalità erogazione "formazione a distanza" che consente - per i progetti formativi ammessi e finanziati con le risorse del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, per i quali i servizi regionali competenti hanno già autorizzato con appositi nulla osta l'inizio delle attività - l'erogazione della formazione a distanza esclusivamente in modalità FAD sincrona";
- D.G.R. 21.05.2020 n. 159 "Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica covid-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee guida di cui alle DGR n.355/2014 e n. 416/2015";
- Determinazione dirigenziale 26.05.2020 n. 2646 "Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica Covid-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (n. 20/90/cr5/c9 del 21 maggio 2020) per l' "individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" propri delle

professioni regolamentate da legge o altro atto dello Stato -integrazione nota esplicativa di cui alla DGR n. 159/2020;

- D.D.G. 10.11.2020, n. 421 “Formazione a Distanza” per gli iscritti ai percorsi formativi regionali, compresi i percorsi di leFP, ITS e del Sistema Duale, in deroga alle Linee Guida di cui alle D.G.R. n.355/2014 e n. 416/2015;
- D.G.R. 03.12.2020 n. 468 Programma Operativo Nazionale "iniziativa occupazione giovani". Approvazione del sistema di gestione e di controllo (SI.Ge.CO.) del PON IOG Molise nuova garanzia giovani.

2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

2.1 Finalità

Nell'ambito del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale (leFP), la Regione Molise promuove e sostiene - sul proprio territorio - l'offerta formativa di percorsi di leFP, rivolta a soggetti in età di "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"².

L'intero sistema della leFP rientra, infatti, nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D. lgs. n.226 del 2005.

Nel rispetto dei LEP, alla Regione Molise compete la definizione e declinazione territoriale degli *standard* minimi formativi e delle modalità di accertamento e valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionale di leFP, con il rilascio delle relative attestazioni, corrispondenti – rispettivamente – al 3° e 4° livello del QNQ/EQF³.

Tali disposizioni rappresentano il riferimento univoco sia per le Istituzioni formative sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta formativa di leFP, in regime di sussidiarietà.

La Regione Molise punta allo sviluppo e al consolidamento della leFP all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche nell'ottica di favorire il raccordo e/o passaggio tra i sottosistemi della Istruzione e della leFP.

È quindi fondamentale che il sistema regionale di leFP sia strutturato in maniera flessibile e adattabile agli emergenti fabbisogni occupazionali e ad eventuali nuove esigenze del sistema economico, anche al fine di rispondere in maniera adeguata ai mutamenti e alle evoluzioni del mercato del lavoro.

Per tale motivo, la Regione Molise ha scelto di investire sul miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, anche programmando specifiche risorse a valere sulla programmazione comunitaria vigente (es. POR FESR-FSE Molise) e su eventuali ulteriori fonti di finanziamento disponibili.

A tale scopo intende adoperarsi per migliorare l'implementazione del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) attraverso **programmi di apprendimento basati sul lavoro** e sul "saper fare" e, in particolare, sull'**apprendistato di primo livello** (art. 43 D. lgs. 81/2015), con l'obiettivo di rendere sempre più sinergici i sistemi d'istruzione e formazione con il mercato del lavoro, ridurre lo *skill mismatch* tra educazione e mondo del lavoro, garantendo a tutti la parità di

² Il "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" è stato introdotto dalla L. n. 53/2003 ed è entrato in vigore con il D. lgs. n. 76/2005. È finalizzato a consentire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età (per un periodo complessivo di 12 anni). All'interno del "diritto-dovere", ai sensi dell'art. 1, co. 622, della L. n. 296/2006, si inserisce l'**obbligo di istruzione** che intercorre dai 6 ai 16 anni (per un periodo complessivo di 10 anni) e si assolve sia in un percorso scolastico (es. licei, Ist. professionali e Ist. tecnici), sia nei percorsi regionali di leFP.

³ Il "Quadro Nazionale delle Qualificazioni" (istituito con D.M. 8 gennaio 2018) è un dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. L'*European Qualification Framework*, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008, costituisce il Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

accesso all'apprendimento permanente, mediante percorsi di riqualificazione delle competenze e contribuire all'aumento delle opportunità di apprendistato, in modo da contrastare la dispersione scolastica e aumentare i livelli di occupazione giovanile.

La Regione, dunque, riconosce la centralità di percorsi formativi, tecnicamente e qualitativamente adeguati ai fabbisogni professionali degli allievi e richiede un'organica concertazione e partecipazione attiva dei soggetti attuatori e dei rappresentanti di tutte le parti economiche e sociali interessate per la corretta ed efficiente realizzazione del sistema regionale di leFP.

2.2 I soggetti attuatori

I soggetti attuatori del sistema regionale di leFP sono:

- gli **Organismi di Formazione accreditati** (di seguito **OdF**), ai sensi della D.D.G. n. 533/2012 e ss.mm.ii.;
- le **Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che erogano percorsi di leFP in regime di sussidiarietà** – anche nell'ambito dei **CPIA**⁴ – ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 e del D.M. 17.05.2018, accreditati alla Regione Molise ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo tra Regione eUSR del Molise, approvato con D.G.R. n. 93/2019.

In conformità alle disposizioni di cui al citato D. lgs. n. 61/2017, la Regione Molise, attraverso il predetto Accordo tra Regione eUSR del Molise, ha definito i criteri e le modalità specifiche di erogazione dei percorsi di leFP per il rilascio dei titoli di qualifica e di diploma da parte degli Istituti Professionali (**di seguito IP**) accreditati.

2.3 I destinatari dei percorsi formativi

I destinatari dei percorsi del sistema regionale di leFP sono i **soggetti in età di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**⁵ che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui inizia il percorso formativo triennale, non abbiano compiuto i sedici anni di età.

Nell'ambito dei posti resi disponibili, possono essere ammessi anche i giovani di età superiore al sedicesimo anno di età, purché rientranti nel "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione".

I destinatari dei percorsi triennali non devono aver compiuto 18 anni di età al momento della comunicazione alla Regione dell'avvio delle attività formative.

L'iscrizione al percorso di "tecnico di leFP" (IV anno) è rivolta ai soggetti in possesso di una qualifica triennale.

Al fine di favorire il rientro in formazione di soggetti di età superiore ai 18 anni, per l'aggiornamento e/o la riqualificazione professionale, gli stessi possono frequentare i percorsi biennali o i percorsi di leFP presso gli IP, nell'ambito di corsi dedicati (es. corsi serali o sezioni distaccate) o i percorsi presso i CPIA.

2.4 I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

I percorsi di leFP consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e sono così articolati:

- a) **percorsi di durata biennale**⁶ che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica professionale (corrispondente al terzo livello QNQ/EQF);

⁴ CPIA - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

⁵ Vedi nota 2.

- b) **percorsi di durata triennale** che si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica professionale (corrispondente al terzo livello QNQ/EQF);
- c) **percorsi annuali di IV anno**, successivi a quelli triennali che si concludono con il rilascio di un diploma professionale di tecnico (corrispondente al quarto livello QNQ/EQF);

I percorsi sono attuati sulla base della disciplina definita in questo documento, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, come delineati dal Capo III del D. lgs. n. 226/2005.

In tale contesto, il sistema regionale di leFP garantisce:

- il raccordo tra la filiera di leFP e i percorsi di Istruzione secondaria di secondo grado;
- l'organizzazione di modalità di "apprendimento duale", caratterizzate da una forte integrazione e alternanza tra formazione teorica e formazione pratica in impresa.

Tali attività possono essere realizzate attraverso forme di progettazione integrata tra istituzioni scolastiche, organismi di formazione, imprese/organizzazioni, con un monte orario minimo obbligatorio da destinare ai percorsi in alternanza rafforzata e a quelli in apprendistato di primo livello, per il conseguimento dei titoli di cui ai suddetti punti *a)*, *b)*, *c)*.

Per l'articolazione oraria dei percorsi di leFP di cui ai punti *b)* e *c)* si vedano i paragrafi 2.9.1. e 2.9.3.

Per i percorsi biennali, si veda l'articolazione oraria prevista per il secondo e terzo anno del percorso triennale, di cui al paragrafo 2.9.1.

2.5 L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche

I percorsi di leFP possono anche essere realizzati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche.

Il Decreto Legislativo 13.04.2017 n. 61, all'art. 4, comma 4, ha previsto che le istituzioni scolastiche di Istruzione professionale (IP) possano attivare in sussidiarietà percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica triennale e del diploma professionale (IV anno) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226.

L'art. 7, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 61/2017, ha previsto l'emanazione di un Decreto Ministeriale per la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione dei percorsi di leFP, nonché la stipula di un Accordo tra la Regione interessata e l'Ufficio Scolastico Regionale per definire le modalità organizzative di tali percorsi.

Il 17.05.2018 è stato emanato il Decreto Ministeriale che reca i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione, in regime di sussidiarietà, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale.

Il Decreto in parola, all'art. 5, definisce l'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP, erogati dalle istituzioni scolastiche di IP, che possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale di tecnico di IV anno di leFP, al fine di ampliare e differenziare la propria offerta formativa, in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, previo accreditamento regionale. L'offerta in regime di sussidiarietà, comprese le misure per i raccordi tra i sistemi formativi, è erogata nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

⁶ Attivabile in caso di soggetti fuoriusciti dal circuito scolastico/formativo.

a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A.

L'11.08.2018, inoltre, è entrato in vigore il D.M. 24.05.2018, n. 92 - Regolamento che disciplina i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

L'Allegato 4 del predetto D.M. 92/2018 è stato integrato dall'Allegato 4-bis di cui all'Intesa del 10.09.2020 (Rep. Atti 155/CSR).

Come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 61/2017, l'Accordo tra la Regione e l'USR del Molise, adottato con D.G.R. n. 93/2019 e s.m.i., definisce i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale (IP) e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione dei percorsi di leFP.

I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

In armonia all'Accordo raggiunto in Conferenza Unificata l'8 luglio 2021, sul documento riguardante il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta", al fine di innalzare i livelli di istruzione e potenziare le competenze di base della popolazione adulta, sono stati istituiti i **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti** (DPR 263/12 e del Decreto interministeriale 12 marzo 2015).

I Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono "Istituzioni scolastiche autonome", articolate in reti territoriali di servizio, dove si svolgono:

- 1) percorsi di istruzione;
- 2) interventi di ampliamento dell'offerta formativa;
- 3) attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti.

I CPIA hanno, dunque, la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

Nell'ambito della loro autonomia e tenuto conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento, i CPIA realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di una certificazione attestante:

- il livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria, di titoli di studio di primo e secondo ciclo (Istituti tecnici, Istituti professionali, Licei artistici);
- l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
- il raggiungimento di un titolo di studio riguardante il livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello A2 del QNQ/EQF per la conoscenza delle lingue.

In conformità alla normativa nazionale e regionale⁷, nell'ambito delle attività dei CPIA possono iscriversi:

⁷ DPR 263/201 (art. 3, co.2); Decreto MIUR 17 maggio 2018 in recepimento dell'Accordo in CSR n.64/2018; Accordo CU dell'8 Luglio 2021 (Rep. atti n.79/CU); direttive regionali (DGR n.93 del 25/03/2019 Accordo Regione – USR "Percorsi leFP Adulti" art.7; DGR 322/2015 – Allegato C "Apprendimento permanente: riconoscimento delle qualifiche previste

- **soggetti adulti**, anche stranieri⁸, a partire dai 18 anni di età, a cui possono essere riconosciute tutte le attività di formazione volte al conseguimento dei diplomi di qualifica e di specializzazione conseguiti nell'ambito dei percorsi di leFP, svolti sia in percorsi diurni che serali;
- soggetti che hanno compiuto il **sedicesimo anno di età**, anche stranieri⁹, che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità di iscriversi - nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze - coloro che hanno compiuto il **quindicesimo anno di età** (DPR 263/2012 art. 3, comma 2).

Inoltre, considerata la necessità di:

- prevenire il fenomeno dell'abbandono da parte degli studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di I grado, in ritardo con la carriera scolastica che presentano caratteri di discontinuità, sintomo di uno sviluppo poco armonico di crescita personale e sociale, cui gli Istituti scolastici di I grado non possono dare adeguate risposte in quanto non rientrano nelle tipologie di svantaggio sociale e culturale per le quali le norme (tra cui la Direttiva 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica") già dispongono di strumenti di intervento per la presa in carico;
- creare condizioni favorevoli all'apprendimento, anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso didattico;
- promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita

qualora sussistano documentate argomentazioni pedagogiche, a fronte di specifico accordo con l'Istituto di istruzione secondaria di I grado, **gli enti accreditati dalla Regione Molise** per i percorsi dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, **potranno iscriversi ai percorsi loro autorizzati anche i soggetti quindicenni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media, ferma restando la competenza dei CPIA in materia di rilascio del titolo di studio, conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento

Il Repertorio regionale dell'offerta di leFP è da intendersi corrispondente al Repertorio nazionale attualmente vigente, come disciplinato dall'Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR)¹⁰, adottato dal Decreto n. 56 del 7 luglio 2020, riguardante l'integrazione e modifica

per i percorsi di leFP anche per gli adulti").

⁸ Per stranieri si intendono tutti i cittadini appartenenti a Paesi extra UE.

⁹ Sui MSNA vedi paragrafo 3.11.

¹⁰ Per consultare il testo dell'accordo e i relativi allegati è possibile collegarsi al seguente link:

https://www.tecnostruttura.it/show.php?id_pagina=263 e
https://www.tecnostruttura.it/show.php?id_pagina=263&pag=8

del **Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali**, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, del quale recepisce gli obiettivi formativi inerenti le competenze professionali.

Ai sensi dell'Accordo del 01 agosto 2019 – in corso di recepimento da parte della Giunta regionale alla data di adozione delle presenti Linee guida - le figure nazionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale sono riportate nell'**Allegato 19** e sono state ridefinite e aggiornate secondo i seguenti criteri:

- in rapporto ai processi e alle aree di lavoro dell'Atlante del lavoro¹¹, al fine di garantire lo stretto raccordo con le evoluzioni del mondo del lavoro e la necessaria correlazione con le classificazioni adottate dall'ISTAT, relativamente alle attività economiche (ATECO 2007) e alle professioni (Classificazione delle Professioni 2011);
- con la previsione di una fisionomia sia di Operatore che di Tecnico, specificamente caratterizzata in rapporto all'ambito di operatività e al grado di autonomia e responsabilità;
- in coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3 al D.M. 30 giugno 2015 e dall'Allegato 2 al D.M. 8 gennaio 2018.

Gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto anno dell'istruzione e formazione professionale con le relative tabelle di equivalenza e correlazione sono stati ridefiniti secondo i seguenti criteri e modalità:

- specifica caratterizzazione identitaria dell'Istruzione e Formazione Professionale, riferita alla dimensione professionalizzante già a partire dal livello di Qualifica;
- assunzione dell'architettura e della logica delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018;
- maggiore specificazione e ampliamento delle dimensioni, con riferimento anche a quella digitale e di cittadinanza;
- richiamo agli atteggiamenti che ne favoriscono l'acquisizione e ai livelli di reciproca interconnessione;
- coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall'Allegato 3 al D.M. 30 giugno 2015 e dall'Allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2018;
- reciproca leggibilità con i saperi e le competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1 del Decreto del MIUR n. 92/2018 e all'Allegato 4 del medesimo Decreto, come integrato dall'Allegato 4-bis di cui all'Intesa del 10.09.2020 (Rep. Atti 155/CSR);
- semplificazione della progettazione formativa e dei processi di identificazione, validazione, riconoscimento e certificazione in ingresso degli apprendimenti, nel caso di passaggio tra i percorsi del secondo ciclo.

Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:

- delle **competenze di base** di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico;

¹¹ <https://atlantelavoro.inapp.org/>

- delle **competenze tecnico-professionali** specifiche, caratterizzanti il contenuto della figura nazionale di riferimento.

Le competenze tecnico-professionali (comuni e specifiche), nonché le competenze di base e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.

Il **Repertorio regionale dell'offerta di leFP** mantiene comunque un **carattere aperto**, ovvero viene periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro regionale e al processo di manutenzione del quadro nazionale delle figure e dei percorsi.

In particolare, figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi in profili che aderiscono a particolari peculiarità territoriali.

Tali declinazioni possono riguardare anche le competenze tecnico-professionali comuni all'area e le competenze di base, le quali devono comunque intendersi sempre come aggiuntive rispetto a quelle assunte come *standard* nazionale.

2.7 Figure normate: acconciatore ed estetista

Nell'ambito del sistema dei percorsi (ordinamentali e in modalità duale) di leFP, con riferimento alla figura di **Acconciatore** e a quella di **Estetista**, l'**abilitazione** all'esercizio della professione potrà essere acquisita anche attraverso il superamento dell'esame abilitante, previsto dalla normativa di settore, **al termine e previa frequenza del quarto anno di leFP**.

Il Diploma Professionale "Tecnico dell'acconciatura" sarà ritenuto equivalente, in termini di certificazione finale, al corso di specializzazione di cui alla Legge n. 174/2005, e il Diploma di "Tecnico dei trattamenti estetici" sarà ritenuto equivalente, in termini di certificazione finale, al corso di specializzazione di cui alla Legge n. 1/1990, a condizione che l'esame somministrato al termine del percorso di **diploma ricomprenda tutta la prova finale standard di abilitazione** - rispettivamente prevista per entrambe per le figure.

A tal fine, la Commissione d'esame è **integrata** ai sensi della normativa di settore per l'esame abilitante di Tecnico dell'acconciatura e di Tecnico dei trattamenti estetici.

Le disposizioni seguenti trovano applicazione nei soli casi di accesso all'esame di abilitazione contestualmente all'esame di diploma.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico dei trattamenti estetici", l'ammissibilità all'esame di specializzazione, finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità primaria o esclusiva della quarta annualità di leFP.

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in questo contesto, dedicato esclusivamente agli allievi dei percorsi di IV anno di leFP (sia ordinamentale che in modalità duale), a titolarità degli Organismi di formazione.

Acconciatura

Ai sensi della Legge n. 174/2005, i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma professionale di "Tecnico dell'acconciatura" sono da considerarsi ricomprendenti ed equivalenti al corso abilitante di "Acconciatore" e l'attestato di Diploma (**Allegato 20**) è da considerarsi titolo abilitante all'esercizio dell'attività autonoma di Acconciatore, di cui alla medesima Legge n. 174/2005.

A tale scopo la Commissione d'esame, finalizzata a valutare l'idoneità per il conseguimento del diploma professionale di IV anno, è ulteriormente integrata, ai sensi della normativa di settore per l'esame abilitante da rappresentanti delle associazioni di categoria.

Estetica

Ai sensi della Legge n. 1/1990, i percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale di "Tecnico dei trattamenti estetici" sono da considerarsi ricomprendenti ed equivalenti al corso abilitante "Estetista" e l'attestato di Diploma (**Allegato 21**) è da considerarsi titolo abilitante all'esercizio dell'attività autonoma di Estetista, di cui alla medesima Legge n. 1/1990.

A tale scopo la Commissione d'esame finalizzata a valutare l'idoneità per il conseguimento del diploma professionale di IV anno è ulteriormente integrata, ai sensi della normativa di settore per l'esame abilitante da rappresentanti delle associazioni di categoria.

Per la composizione della Commissione deputata agli esami di diploma e di abilitazione all'esercizio della professione si veda il successivo paragrafo 3.9.

2.8 Modalità di passaggio tra sistemi formativi

Sulla base di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 61 del 2017, gli studenti/allievi hanno la possibilità di riconsiderare una scelta fatta, iscrivendosi a un percorso di IP ovvero a un corso di qualifica o di diploma leFP, senza dover disperdere il bagaglio di competenze e conoscenze acquisito.

La loro scelta è, di fatto, reversibile secondo la disciplina dei passaggi contenuta nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018¹² (Rep. Atti n.100/CSR), da ultimo integrata dall'Accordo in CSR del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 156/CSR) in seguito alla manutenzione – attuata nel 2019 in sede del citato Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2019 – del Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali e all'aggiornamento degli standard formativi relativi alle competenze di base e ai modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di leFP.

Più in particolare, l'articolo 3 dell'Accordo in CSR del 10 settembre 2020, rubricato "Particolari disposizioni collegate con il nuovo Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale" prevede - quale elemento innovativo - i riferimenti per procedere alla comparazione, in termini di risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione dello studente che, dopo il 1° agosto 2019, abbia chiesto di passare da un sistema formativo all'altro.

Per accedere ai passaggi, è necessario dunque che sussistano le condizioni per cui lo studente/allievo possa effettivamente proseguire il percorso di studi e gli possano essere riconosciuti, in termini di crediti, gli apprendimenti equivalenti.

¹² L'Accordo Conferenza Stato-Regioni 10/5/2018 è stato adottato con successivo D.M. 427 del 22/5/2018, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Verificate tali condizioni, si procede con l'individuazione del possibile percorso di destinazione dell'allievo, mettendo a confronto i profili in uscita della IP con le figure della leFP e i relativi indirizzi, approvati nel 2019.

Lo strumento prioritario per procedere con tale comparazione è la **Tabella di correlazione**, indicata all'**Allegato 4 bis** del Decreto ministeriale n. 92 del 2018, che consente di mettere in relazione gli 11 indirizzi in uscita dei percorsi di IP con le 26 figure di operatore e le 29 di tecnico della leFP e relativi indirizzi¹³, adottata con l'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 155/CSR del 10.09.20).

Come previsto dall'articolo 3 dell'Accordo in CSR del 10.09.2020 (adottato dal DM 7 gennaio 2021), in coerenza con le priorità indicate dalla Regione, si prevedono specifiche e funzionali modalità di progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, di quelle integrative e di quelle di accompagnamento.

Inoltre, sono promosse forme di confronto e di lavoro congiunto tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate per individuare e formalizzare le equivalenze tra le competenze tecnico professionali degli indirizzi di IP e le figure e i relativi indirizzi leFP.

Pertanto, nelle more del recepimento da parte della Regione Molise dell'Accordo in CSR del 01 agosto 2019 e dell'Accordo in CSR del 10 settembre 2020, per i percorsi attivati dall'anno scolastico/formativo 2021-2022, la correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale (IP) e le figure nazionali di riferimento dell'istruzione e formazione professionale (leFP) avverrà sulla base dell'**Allegato 4-bis al Decreto ministeriale n. 92 del 2018**, di cui all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 155).

2.9 Struttura dell'intervento formativo e articolazione dei percorsi

L'articolazione degli interventi formativi è modulata in **Unità di Apprendimento (UdA)**, che compongono la struttura di base dell'azione formativa.

Ogni UdA mira allo sviluppo delle competenze individuate agli standard di apprendimento, in riferimento agli standard di apprendimento delle figure e dei profili, affinché siano mobilitate in un agire esperto e consapevole.

Nella predisposizione delle UdA occorre considerare i seguenti elementi:

- elaborazione di un documento di consegna agli allievi da cui risultino gli obiettivi, le risorse e i tempi di realizzazione della consegna, i criteri e le forme di valutazione, compresa l'autovalutazione dell'allievo;
- confluenza delle UdA nel progetto formativo individuale (**Allegato 10**).

L'articolazione del percorso in UdA deve garantire lo sviluppo del profilo educativo, culturale e professionale di cui al precedente punto 2.6.

I percorsi formativi di leFP sono articolati in annualità.

Il monte ore annuale che i soggetti attuatori di cui al presente documento (cfr. par. 2.2) devono garantire ai singoli allievi è di **1.056 ore annue, ovvero 3.168 ore complessive nel triennio**.

Per i **percorsi di diploma professionale di tecnico** il numero delle ore complessive è pari a **1000**.

¹³ Tuttavia, laddove non sia possibile determinare l'univoca e piena correlazione con riferimento agli elementi descrittivi dei profili in uscita e delle figure nazionali della leFP, il criterio da adottare deve essere orientato a favorire un sistema di correlazione quanto più ampio possibile per offrire agli studenti/allievi opportunità diversificate di acquisizione di competenze e connesse certificazioni spendibili nel mondo del lavoro.

La progettazione formativa si concretizza inoltre nel **progetto formativo individuale** dell'allievo (Allegato 10), comprensivo dei seguenti elementi:

- articolazione degli interventi formativi e delle attività curricolari ed extracurricolari in UdA previste per l'intero gruppo e/o sottogruppi/singoli allievi, comprensive anche delle esperienze formative in contesto lavorativo;
- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- risorse professionali impiegate (docenti/formatori; esperti; funzioni dedicate) e relativi compiti e responsabilità;
- tempi (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento e in rapporto alle strategie e ai contesti di apprendimento personalizzato e di sviluppo delle UdA);
- metodologie, strategie e contesti di insegnamento-apprendimento (formazione d'aula o in ambito lavorativo, laboratori, laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti - LARSA -, ecc.);
- modalità, criteri, indicatori, pesi specifici di accertamento e valutazione;
- supporti e strumenti specifici utilizzati;
- eventuali crediti formativi, riconosciuti e conseguiti in contesti di apprendimento a carattere formale, informale e non formale.

Per quanto riguarda le **modalità di formazione in ambito lavorativo**, nel sistema di IeFP della Regione Molise la formazione può essere realizzata in diverse forme e modalità:

- **ordinamentale**: quale il tirocinio e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (d'ora in poi denominati PCTO)¹⁴ ;
- **duale**: quale l'impresa formativa simulata (IFS), l'alternanza rafforzata con almeno 400 ore di formazione pratica, l'apprendistato di primo livello (art. 43 D. lgs. 81/2015 e DM 12 ottobre 2015).

L'organizzazione della formazione in ambito lavorativo è concordata tra l'istituzione scolastica o l'OdF e l'impresa ospitante (o il datore di lavoro nel caso dell'apprendistato), tenendo conto degli apprendimenti che possono essere conseguiti nell'ambiente di lavoro, delle esigenze specifiche dell'impresa ed è disciplinata attraverso specifiche convenzioni/protocolli.

In caso di percorsi formativi ordinamentali, nella sottoscrizione della convenzione di tirocinio con l'ente formativo (**Allegato 11**)¹⁵, l'impresa ospitante si impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro affinché le competenze individuate siano effettivamente agite; la realizzazione di tali modalità didattiche presuppone la stretta collaborazione delle figure del *tutor* formativo e del *tutor* aziendale.

Le attività di apprendimento in ambito lavorativo sono realizzate nel rispetto dei disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attualmente vigenti.

¹⁴ Per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, co. 784, i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO). La predetta legge ha anche ridefinito i contingenti orari che prevedono, nel triennio, 90 ore nei licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali. I PCTO si possono anche svolgere, interamente o in parte, all'estero. I PCTO sono dunque percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro come prevista dal Decreto Legislativo n. 77/2005 e resa obbligatoria (con L. n. 107/2015) in ogni istituzione formativa e tipologia di percorso. Si tratta di una metodologia didattica introdotta nel sistema educativo con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro e non va confusa con l'**alternanza "rafforzata"** che invece richiede l'espletamento di **almeno 400 ore annue di applicazione pratica** presso un soggetto ospitante (es. impresa, organizzazione, fondazione, studio professionale, ecc.).

¹⁵ In caso di attivazione del percorso formativo tramite il contratto di apprendistato di I livello i *format* di piano formativo e protocollo sono quelli adottati dal DM 12 ottobre 2015.

2.9.1 Articolazione oraria dei percorsi triennali

L'articolazione del monte ore annuale da dedicare allo sviluppo degli apprendimenti per aree di competenza ed assi culturali e professionali dei percorsi triennali di leFP è la seguente:

Are di competenza	Are formative	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
Area competenze personali	Asse educativo e di cittadinanza ¹⁶	120	96	110	326
Area competenze culturali di base	Asse dei linguaggi	190	145	130	465
	Asse matematico	85	75	60	220
	Asse scientifico-tecnologico	120	90	60	270
	Asse storico-sociale-economico ed insegnamento religione cattolica (IRC)	115	110	75	300
Area competenze tecnico-professionali (comuni/ricorsive e specifiche/connotative)	Area professionale	426	540	621	1587
Totale		1.056	1.056	1.056	3.168

Tabella 1 – Articolazione oraria percorsi triennali leFP.

Fermo restando il monte ore complessivo stabilito per il triennio in relazione a ciascun asse, è in capo all'autonomia dell'OdF la definizione di una diversa articolazione oraria, nel rispetto dell'intervallo percentuale di sviluppo delle competenze culturali di base e professionali, come da seguente tabella:

Are formative delle competenze di base e professionali	Triennio
---	-----------------

¹⁶ All'interno dell'asse sono previste anche le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in ingresso, potenziamento delle *soft skill*, educazione fisica.

Asse dei linguaggi	Min 15% (pari a 70 ore nel triennio) Max 20% (pari a 93 ore nel triennio)
Asse matematico	Min 10% (pari a 22 ore nel triennio) Max 15% (pari a 33 ore nel triennio)
Asse scientifico-tecnologico	Min 20% (pari a 54 ore nel triennio) Max 25% (pari a 68 ore nel triennio)
Asse storico-sociale-economico ed insegnamento religione cattolica (IRC)	Min 10% (pari a 30 ore nel triennio) Max 15% (pari a 45 ore nel triennio)
Area professionale	Min 45% (pari a 714 ore nel triennio) Max 50% (pari a 794 ore nel triennio)

Tabella 2 – Modalità di erogazione della formazione nei percorsi leFP.

Tuttavia, qualora si renda necessario, l'istituzione formativa, nell'ambito dell'autonomia didattica/formativa, al fine di essere rispondente agli obiettivi di apprendimento degli allievi e **senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione**, può prevedere un **potenziamento** - in termini di ore aggiuntive - di insegnamenti/attività, con **curvatura** di una o più delle sopradescritte aree formative delle competenze di base e tecnico-professionali.

L'opzione della curvatura non preclude i contenuti formativi previsti dal percorso ordinario ma li potenzia attraverso l'ottenimento di competenze specifiche, proprie del settore caratterizzante in cui si inseriscono le competenze della figura professionale.

In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione – a mezzo PEC - alla Regione Molise, nella quale dovrà essere data evidenza della precisa articolazione del percorso di potenziamento.

Qualora **entro 5 giorni** lavorativi l'ufficio regionale competente non risponda in ordine alla richiesta dell'istituzione formativa, la proposta si intende accolta.

Il **quadro orario** per il percorso triennale (riferito ad ogni singola annualità) può essere distinto in:

- **percorso non articolato;**
- **percorso articolato**, ovvero il percorso nel quale sono previste in uscita diverse figure professionali di qualifica di leFP.

Le ore afferenti agli assi scientifico-tecnologico e professionale sono dunque suddivise in gruppi distinti, corrispondenti al numero delle figure professionali in uscita dal percorso formativo.

La formazione per aree formative, di cui alla Tabella 1, può essere erogata attraverso differenti **metodologie didattiche** e in diversi contesti di apprendimento nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati di seguito nella Tabella 3:

Modalità formative		I anno (1056 ore)	II anno (1056 ore)	III anno (1056 ore)
In contesto formale, (aula/FAD)		60% - 100%	Min 40% - Max 80%	

In contesto non formale lavorativo (<i>on the job</i>)	Tirocinio curriculare o PCTO	Min 15% - Max 25%	
	Impresa formativa simulata (IFS) ¹⁷ o alternanza rafforzata ¹⁸ (modalità duale)	Almeno 400 ore annue	
	Apprendistato I livello ¹⁹ (modalità duale)	La formazione interna (c/o impresa) è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (c/o OdF) il cui limite non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale	La formazione interna (c/o impresa) è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (c/o OdF) il cui limite non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale
LARSA (Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti)		max 10% (facoltativo)	

Tabella 3 - Articolazione per modalità formative percorsi triennali.

Con riferimento al calcolo della formazione in contesto lavorativo, va sempre garantito il minimo (15%) per almeno una modalità (tirocinio curriculare o PCTO).

Per la modalità "duale":

- in IFS e/o alternanza rafforzata devono essere garantite **minimo 400 ore annue** di formazione pratica;
- in apprendistato di I livello, nel rispetto degli standard formativi previsti dal DM 12 ottobre 2015, coerenti con quanto riportato nella suddetta Tabella 3.

Da parte degli allievi deve essere garantita la presenza effettiva di **almeno il 75%** delle ore di formazione previste dal piano formativo individuale.

Fatto salvo il monte ore annuale, l'articolazione oraria dei percorsi triennali attivati presso le istituzioni scolastiche accreditate è definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sulla base di criteri generali definiti dall'Accordo tra Regione eUSR del Molise approvato con D.G.R. n. 93/2019.

¹⁷ È rivolta ai soggetti quattordicenni, quale strumento propedeutico per l'attivazione dei percorsi in alternanza e apprendistato.

¹⁸ È rivolta ai soggetti dai 15 ai 18 anni di età.

¹⁹ È rivolto ai soggetti di età dai 15 ai 25 anni (non compiuti).

2.9.1.1 Monte ore di insegnamento dei percorsi biennali

Per il monte orario dei percorsi biennali, si vedano le colonne del secondo e terzo anno del percorso triennale, come riportato nella Tabella 1, a cui si applicano le medesime percentuali orarie riportate nelle Tabelle 2 e 3.

2.9.2 Monte ore di insegnamento dei percorsi biennali e triennali

Il monte ore di insegnamento in contesto formale deve essere:

- **1.056 ore per il I anno** che corrisponde al 100% delle ore di formazione in aula/FAD o tramite LARSA (max 10%);

- **fino a 1.690 ore complessive per il II anno e III anno**, che corrispondono al massimale di formazione in aula/FAD dell'80% per le due annualità (80% di 1.056 + 80% di 1.056).

Nel caso di attivazione di classi con **percorso articolato**, lo stesso deve essere realizzato in gruppi **distinti per le diverse figure in uscita** per almeno il 50% del monte orario della formazione erogata per l'asse scientifico – tecnologico (sono escluse le ore in ambito lavorativo) e garantire comunque la prevalenza di ore dell'area professionale rispetto alle altre aree/assi formativi.

Il **monte ore minimo della docenza** per ogni percorso **articolato** è dunque elevato a 528+50% di ore calcolate secondo la predetta modalità.

2.9.3 Articolazione oraria dei percorsi di IV anno

L'**articolazione oraria dei percorsi di diploma professionale di tecnico leFP** è descritta nella seguente Tabella 4:

Modalità formative	Aree formative delle competenze di base e professionali	IV anno
presso la sede formativa (in aula) e in contesto lavorativo (<i>on the job</i>)	Asse dei linguaggi	105
	Asse matematico	105
	Area storico-sociale-economico e IRC	140
	Asse scientifico-tecnologico	150
	Area professionale	500
	Totale	1000

Tabella 4 – Articolazione oraria percorsi di diploma Tecnico leFP.

Fermo restando il monte ore complessivo stabilito per il percorso di IV anno, in relazione a ciascun asse, è in capo all'autonomia dell'Organismo di formazione la definizione di una diversa articolazione, sempre nel rispetto dell'intervallo percentuale di sviluppo delle competenze culturali di base e professionali, come da seguente Tabella 5:

Modalità formative	Aree formative	IV anno
--------------------	----------------	---------

presso sede formativa (in aula) e in contesto lavorativo (on the job)	Asse dei linguaggi	Min 5 % (pari a 50 ore) Max 15 % (pari a 150 ore)
	Asse matematico	Min 5 % (pari a 50 ore) Max 15 % (pari a 158 ore)
	Area storico-sociale e cultura religiosa	Min 10 % (pari a 100 ore) Max 20 % (pari a 200 ore)
	Asse scientifico-tecnologico	Min 10 % (pari a 100 ore) Max 15 % (pari a 150 ore)
	Area professionale	Min 41 % (pari a 410 ore) Max 50 % (pari a 500 ore)
	Totale	1000

Tabella 5 – Modalità di erogazione della formazione nei percorsi di diploma di Tecnico IeFP.

Tuttavia, qualora si renda necessario, l'istituzione formativa, nell'ambito dell'autonomia didattico/formativa, al fine di essere rispondente agli obiettivi di apprendimento degli allievi e senza alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, può prevedere un potenziamento (in termini di ore aggiuntive) di insegnamenti/attività, con **curvatura** di una o più delle sopradescritte aree formative delle competenze di base e tecnico-professionali.

L'opzione della curvatura non preclude i contenuti formativi previsti dal percorso ordinario ma li potenzia attraverso l'ottenimento di competenze specifiche proprie del settore caratterizzante in cui si inseriscono le competenze della figura professionale.

In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione – a mezzo PEC - alla Regione Molise, nella quale dovrà essere data evidenza della precisa articolazione del percorso di potenziamento. Qualora entro **5 giorni** lavorativi l'ufficio regionale competente non risponda in ordine alla richiesta dell'istituzione formativa, la proposta si intende accolta.

Il **quadro orario** per il quarto anno può essere distinto in:

- **percorso non articolato;**
- **percorso articolato**, ovvero il percorso nel quale sono previste in uscita diverse figure professionali di tecnico di IeFP.

Le ore afferenti agli assi scientifico-tecnologico e professionale sono dunque suddivise in gruppi distinti, corrispondenti al numero delle figure professionali in uscita dal percorso formativo.

La formazione per competenze, di cui alla Tabella 4, può essere erogata attraverso diverse **metodologie didattiche**, nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati nella Tabella 6:

Modalità formative	IV anno (1000 ore)
presso la sede didattica/formativa (in aula/FAD)	Min 50% (fino ad un Max 80%)

in contesto lavorativo (<i>on the job</i>)	Tirocinio curriculare e/o PCTO o in	Min 20%
	Alternanza rafforzata (modalità duale)	Almeno 400 ore annue
	Apprendistato di I livello (modalità duale)	La formazione interna (c/o impresa) è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (c/o OdF) il cui limite non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale
LARSA (Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti)	max 10% (facoltativo)	

Tabella 6 – Articolazione per modalità formativa (IV anno).

Con riferimento al calcolo della formazione in contesto lavorativo, va sempre garantito il minimo (20%) per almeno una delle due modalità del tirocinio curriculare o PCTO.

Per la modalità duale, ovvero:

- in alternanza rafforzata devono essere garantite **minimo 400 ore annue** di formazione pratica;
- per il percorso attivato in apprendistato di I livello, si richiamano gli standard formativi previsti dal DM 12 ottobre 2015, coerenti con quanto riportato nella suddetta Tabella 6.

Da parte degli **allievi** deve essere garantita la presenza effettiva di **almeno il 75%** del monte ore complessivo del progetto formativo individuale.

Fatto salvo il monte ore di insegnamento minimo annuale, l'articolazione oraria del monte ore annuale del quarto anno attivato presso le istituzioni scolastiche è definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sulla base di criteri generali previsti dall'Accordo tra Regione e USR del Molise approvato con D.G.R. n. 93/2019.

2.9.3.1 Monte ore di insegnamento dei percorsi di IV anno

Il **monte ore di insegnamento** per il **percorso di IV anno non articolato** deve essere **almeno di 500 ore**, che corrispondono al minimo di formazione in aula previsto (50% di 1000).

Ogni **percorso articolato** deve essere realizzato in gruppi distinti per le diverse figure in uscita per almeno il 50% del monte orario della formazione erogata per l'asse scientifico – tecnologico (sono escluse le ore in ambito lavorativo) e garantire comunque la prevalenza di ore dell'area professionale rispetto alle altre aree/assi formativi.

Il **monte ore minimo della docenza** per ogni percorso **articolato** è dunque elevato a 500+50% di ore calcolate secondo la predetta modalità.

2.9.4 Requisiti del personale docente

Nell'ambito dei percorsi di leFP, le attività educative e formative devono essere affidate a **personale docente**, nel rispetto e in conformità al **vigente CCNL 2011 – 2013 sulla formazione professionale** (dell'08.06.2012), nonché alla disciplina regionale in materia di accreditamento, in riferimento al personale docente coinvolto²⁰, ovvero:

a) docenze concernenti i saperi e le competenze di base, assicurate da parte di:

- soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado;
- soggetti in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale specialistica nuovo ordinamento, inerente l'area di competenza);

b) docenze concernenti le discipline tecnico-professionali e le attività di laboratorio, assicurate – alternativamente – da:

- soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di **almeno 5 anni**;
- soggetti in possesso di uno specifico attestato di qualifica coerente con il settore di riferimento, unitamente ad una documentata esperienza professionale nel settore di **almeno 7 anni**;
- soggetti in possesso di documentata esperienza maturata per **almeno 10 anni** nel settore professionale di riferimento, in ragione di specifiche competenze richieste nel medesimo settore.

Il personale docente assegnato ai percorsi di leFP presso le istituzioni scolastiche verrà individuato nell'ambito della dotazione organica di ciascun istituto, definito sulla base della normativa nazionale di riferimento e in applicazione dei CCNL di comparto.

2.9.5 Le attività di coordinamento e tutoraggio

Le **attività di coordinamento** devono coprire un monte orario minimo di **100 ore** per ogni singola annualità del percorso formativo.

Le **attività di tutoraggio** devono coprire un monte orario minimo di **200 ore** per ogni singola annualità del percorso formativo.

Tali attività sono svolte, anche al di fuori dell'orario di svolgimento delle azioni formative (in aula/FAD e in ambito lavorativo), e devono essere evidenziate all'interno della scheda progettuale dei pertinenti avvisi.

I **requisiti** per la figura del **tutor** sono equiparati a quelli richiesti ai soggetti di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.9.4.

2.9.6 Calendario dei percorsi

I percorsi formativi dovranno rispondere ad uno specifico **avviso pubblico** per la selezione di candidature da parte degli Organismi di formazione accreditati alla Regione Molise per il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Compatibilmente con la programmazione regionale, al fine di rendere disponibile l'offerta formativa in concomitanza con l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico, come previsto dal Ministero dell'Istruzione, detto avviso è emanato **entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di avvio dei percorsi di riferimento**.

²⁰ In corso di definizione da parte della Regione Molise.

In coerenza con il calendario scolastico regionale le **attività didattiche e/o formative** sono avviate entro il mese di **settembre dell'anno formativo di riferimento** e si concludono entro il **mese di giugno dell'anno successivo**.

Le attività **amministrativo-gestionali** (es. coordinamento, segreteria, ecc.) e di **tutoraggio** vengono svolte, comunque, anche dopo il termine dello svolgimento delle attività didattiche/formative.

2.10 Formazione delle classi e selezione degli allievi

Di norma il numero degli allievi per ciascun percorso non deve essere inferiore a **dieci** e non superiore a **venti**.

Nell'ambito della programmazione regionale dei percorsi di leFP, la **selezione degli allievi** avverrà tramite il servizio delle **iscrizioni on-line** (di cui all'applicativo SIDI del Ministero dell'Istruzione, nell'ambito del progetto "Scuole in chiaro").

In via transitoria, la Regione Molise continuerà a raccogliere le iscrizioni degli allievi in formato cartaceo.

Per tale selezione saranno applicati, in via prioritaria, i seguenti criteri:

- 1) **coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello di avvio dei percorsi di leFP;**
- 2) **coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui inizia il percorso formativo triennale, non abbiano compiuto i sedici anni di età.**

Qualora i destinatari richiedenti superino il numero dei posti residuali disponibili, alla costituzione della classe, si procederà ad un colloquio e alla somministrazione di un **test attitudinale**, svolto dall'istituzione scolastica e/o dall'OdF, teso a rilevare le capacità/attitudini/aspettative del potenziale allievo.

Successivamente sarà stilata una graduatoria finale con l'elenco degli allievi ammessi al percorso.

È possibile, inoltre, inserire degli allievi in qualità di **"uditore"** fino alla concorrenza del numero massimo di **n. 25 partecipanti**, nel rispetto dei limiti numerici previsti per la composizione delle classi di cui ai requisiti di accreditamento dell'organismo di formazione.

I destinatari dei percorsi sono quelli previsti al precedente paragrafo 2.3.

Fermo restando il numero minimo degli allievi – pari a dieci – per l'avvio delle attività scolastiche/formative²¹, le stesse sono considerate utilmente e regolarmente avviate dal primo giorno di attività formativa d'aula/FAD (fa fede il registro presenze attività d'aula/FAD) qualora al raggiungimento della centesima ora/corso sia stato effettivamente frequentato almeno il 75% del monte ore allievo complessivo, per tutte le tipologie di percorso (biennali, triennali e IV anno).

Al fine di assicurare a tutti i frequentanti di completare l'acquisizione delle competenze del secondo ciclo di istruzione, correlate all'annualità formativa di riferimento, nonché l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'adempimento del "diritto-dovere" all'istruzione e formazione, il soggetto attuatore, una volta avviata l'attività formativa, è tenuto **in ogni caso** a garantire la regolare **prosecuzione del percorso formativo fino alla sua completa conclusione, anche a fronte di eventuali ritiri o dimissioni in corso d'anno.**

Nel rispetto del numero massimo previsto, sono possibili ingressi in tutte le annualità di nuovi candidati, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il

²¹ Tuttavia sul numero minimo di composizione delle classi, si rinvia all'avviso pubblico specifico di riferimento.

soggetto attuatore può conoscere i **crediti formativi** per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo prescelto, secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 3.4 e 3.8.

Non è consentita ad uno stesso allievo/partecipante la contemporanea iscrizione a più percorsi.

Per quanto riguarda i **criteri di formazione e la consistenza numerica** degli alunni per classe negli Istituti professionali, gli stessi sono disciplinati dall'art. 8 del Decreto 17.05.2018.

2.11 Modalità di selezione delle proposte progettuali

Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, i percorsi di leFP - anche in modalità duale - sono attivati sulla base di:

- candidature degli Organismi di Formazione in risposta ad avvisi/inviti della Regione Molise;
- richieste da parte degli Istituti professionali (IP) accreditati secondo i criteri definiti nell'Accordo tra Regione e USR del Molise vigente.

Le candidature relative ai percorsi formativi vengono selezionate dal competente Servizio regionale, secondo una procedura valutativa delle proposte articolata nelle seguenti due fasi consecutive:

a) fase **istruttoria di ricevibilità/ammissibilità** delle candidature pervenute secondo quanto riportato nella **Tabella 7**;

b) **valutazione di merito** attinente la selezione delle candidature, secondo la modalità di valutazione di coerenza con i criteri riportati nella **Tabella 8**, che saranno ulteriormente declinati nei pertinenti avvisi.

Per la *fase a)* di ammissibilità, gli esiti sono approvati con Determinazione del Dirigente responsabile del Servizio competente, **entro 15 giorni** dalla data di scadenza dell'avviso.

	Requisiti di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	Mancato rispetto dei termini di presentazione
2	Rispetto delle modalità di presentazione	Mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle candidature
3	Correttezza e completezza della documentazione	Mancato utilizzo dei formulari previsti dall'avviso regionale Mancata presentazione della documentazione richiesta dall'avviso regionale Mancata sottoscrizione delle domande di finanziamento
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente ed anni di esperienza nel settore della Istruzione e formazione professionale	Mancato rispetto di quanto previsto nell'avviso regionale

Tabella 7 – Requisiti di ammissibilità delle candidature.

La valutazione di merito delle proposte è svolta da una Commissione costituita con Determinazione del Direttore del servizio regionale competente, **entro 30 giorni** dalla nomina della predetta Commissione, con l'applicazione dei criteri sotto riportati, strutturati per macroaree che saranno comunque dettagliati nell'avviso pertinenti, ovvero:

Macroarea	Aspetto valutativo
Qualità	<p>Coerenza delle candidature con l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica prevista dalle Linee guida regionali</p> <p>Innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate</p> <p>Adeguatezza delle strutture e delle risorse tecnologiche rispetto alle attività previste dal progetto</p> <p>Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto</p>
Efficacia	<p>Grado di aderenza delle candidature con le finalità e gli obiettivi indicati nell'avviso regionale</p> <p>Impegno a realizzare accordi di collaborazione con imprese/organizzazioni per la realizzazione di percorsi formativi qualificati</p> <p>Impatto sul territorio regionale in termini di ricadute economiche/occupazionali</p> <p>Grado di integrazione e sinergia del progetto con altri strumenti di intervento della politica europea, nazionale, regionale</p>

Tabella 8 – Criteri di selezione.

3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei percorsi di leFP, erogati dagli IP in regime di sussidiarietà, si rimanda ai criteri definiti dall'Accordo tra Regione eUSR del Molise vigente.

3.1 Adempimenti preliminari all'avvio delle attività

Esperita la fase di selezione delle candidature, acquisita la graduatoria definitiva, il Responsabile del Servizio regionale competente provvede alla concessione delle attività al beneficiario/affidatario con formale atto scritto (Convenzione), sottoscritto tra le parti con firma digitale, trasmesso a mezzo posta certificata o altro mezzo idoneo.

La Convenzione - firmata digitalmente - dal Direttore del Dipartimento e/o dal Dirigente del Servizio regionale competente, viene inviata all'OdF per la controfirma da parte del proprio Legale rappresentante.

Con l'inoltro della Convenzione, il Responsabile del Servizio regionale competente comunica il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, qualora non già riportato nel relativo avviso, che deve essere inserito su ogni atto/comunicazione successiva, sia dall'Amministrazione che dall'affidatario.

Comunica altresì il termine entro il quale devono essere avviate le attività formative.

Il soggetto affidatario è tenuto a prestare apposita **polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo approvato dal progetto, suddiviso per annualità**, da presentare contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico, a qualsiasi titolo richiesto (70% anticipo e 30% saldo finale).

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene a seguito di verifica/controllo di I livello da parte del Servizio vigilanza e controllo della regione, con notifica del provvedimento di verifica per ogni singola annualità.

Il saldo integrale del finanziamento, dell'ultima annualità del percorso formativo, viene erogato a seguito di verifica/controllo di I livello da parte del Servizio vigilanza e controllo della Regione Molise, successivamente notificato al Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e formazione professionale.

Il soggetto affidatario deve altresì richiedere al funzionario responsabile dell'Ufficio regionale di riferimento, la **vidimazione dei registri**²² **presenza allievi/partecipanti** (di cui uno per la parte svolta presso la sede formativa in aula/FAD (**Allegato 1**) – ed uno, individuale per ogni allievo, per la parte svolta in ambito lavorativo (**Allegato 2**)²³, uno per eventuali attività di supporto individuali e/o di gruppo (**Allegato 1a**) o di eventuale altra documentazione, indicata nel singolo avviso e/o prevista dalla singola proposta progettuale, per la quale si renda necessaria la vidimazione, utilizzando il *format* allegato al presente documento (**Allegato 3**).

Inoltre l'affidatario è tenuto a comunicare – a mezzo PEC o altro mezzo idoneo - al Servizio Regionale competente e all'ulteriore Servizio competente in materia di "vigilanza e controllo", l'avvio delle attività **entro 5 giorni lavorativi** dall'avvio medesimo, unitamente all'elenco degli allievi destinatari delle azioni formative, utilizzando, rispettivamente, i moduli allegati alle presenti Linee guida (**Allegato 4 e Allegato 5**).

I **registri** sono documenti fondamentali ai fini dell'attestazione dell'avanzamento fisico delle azioni finanziate e della successiva erogazione del finanziamento, in quanto consentono di attestare la corrispondenza tra la fase attuativa e quella progettuale, l'orario, le presenze dei partecipanti e quelle del personale impegnato, a vario titolo, nelle attività formative.

Hanno valenza di atto pubblico ed eventuali correzioni o abrasioni dovranno essere giustificate sulla medesima pagina; in caso di perdita parziale o totale dei registri, il soggetto affidatario deve inviare alla Regione copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

I **registri devono essere regolarmente vidimati**, in maniera leggibile e in ogni pagina, dall'autorità regionale competente.

I registri devono essere numerati in ogni sua pagina e riportare all'interno:

- l'indicazione delle giornate e delle ore di attività;
- le attività svolte;
- la sede delle attività;
- la firma del destinatario;

²² A fronte di situazioni, dovute a causa di forza maggiore (es. pandemie, ecc.), qualora l'OdF fosse impossibilitato a vidimare i registri o nel caso in cui il Responsabile dell'ufficio regionale competente fosse impossibilitato - per le medesime situazioni - a procedere alla loro vidimazione/consegna, in quanto autorizzato a svolgere il proprio lavoro in modalità di lavoro agile, l'OdF potrà - previa comunicazione, a mezzo PEC, al Servizio Istruzione e Formazione Professionale, sostituire tali registri con format già in uso, firmati digitalmente dal proprio Legale rappresentante. Il Responsabile dell'ufficio regionale competente provvederà a regolarizzare gli stessi non appena sarà nelle condizioni di poter rientrare a lavorare in presenza, in ufficio.

²³ I registri di cui agli Allegati n. 1, 1a e 2 dovranno essere vidimati entro **10 giorni** lavorativi antecedenti l'avvio delle rispettive attività.

- la firma del tutor formativo anche nei giorni di presenza presso la sede in cui si svolgono le attività in ambito lavorativo;
- la firma del tutor aziendale;
- l'indicazione di riepilogo in calce alla pagina delle ore effettuate.

Eventuali spazi bianchi nella sezione riservata alle firme devono essere sbarrati orizzontalmente; eventuali cancellazioni devono consentire la lettura delle scritturazioni precedenti.

Tutti i campi vanno compilati per esteso e non sono ammesse le virgolette di ripetizione.

La presentazione dei registri non compilati correttamente o mancanti di firme può configurare il mancato riconoscimento dei costi e, nei casi più gravi, dell'intero finanziamento.

Qualora nella stesura dei registri siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalità:

- cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;
- fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo nella apposita casella "note".

La presenza degli allievi/partecipanti all'intervento è testimoniata dalla firma che gli stessi appongono sui registri prima dell'inizio e al termine delle attività quotidiane.

La copertina deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'attività formativa in questione (codice progetto, titolo dell'attività, finanziamento di riferimento, annualità, denominazione del soggetto attuatore). Una corretta tenuta deve prevedere:

- l'elenco nominativo degli allievi/partecipanti, con evidenza dell'eventuale presenza di uditori, con firma debitamente depositata nell'apposito spazio;
- le firme degli allievi/partecipanti attestanti la presenza, mantenendo lo stesso ordine numerico iniziale;
- l'annullamento della relativa casella, in caso di assenza, con l'apposizione di un timbro recante la stampigliatura "ASSENTE" ovvero con la segnalazione a penna dell'assenza. Tale operazione deve essere svolta giornalmente al termine delle attività;
- la firma leggibile dei docenti/formatori, co-docenti e tutor impegnati, anch'essa apposta quotidianamente (i docenti devono risultare da apposito elenco nel quale deve evidenziarsi la fascia di rispettiva appartenenza ed essere apposte le relative firme depositate);
- l'indicazione di inizio e fine delle attività giornaliere;
- una descrizione, sia pure sintetica ma esaustiva, degli argomenti trattati. Ciò vale anche per il tutor (didattico/formativo e aziendale) che, se co-presente, deve indicare l'attività svolta. I temi svolti devono essere corrispondenti a quelli indicati nel progetto, fatte salve modifiche motivate e comunicate alla Regione;
- costante e corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti a piè di pagina di ciascun foglio del registro, con firma del Responsabile del Soggetto Attuatore. **In mancanza di firma, la relativa giornata non verrà riconosciuta.**

3.2 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione

Una volta redatto il progetto formativo individuale dell'allievo – tenuto agli atti nel rispetto e nelle modalità previste dalla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679) – si avvia il percorso,

la cui durata di realizzazione (calcolata dall'avvio dell'attività formativa fino alla verifica degli esiti) viene esplicitata nel pertinente avviso pubblico.

Tutte le iniziative formative comportano l'**obbligo della frequenza** da parte dei destinatari. L'iscrizione e la frequenza a corsi di formazione professionale sono consentite ai **cittadini italiani e dell'Unione Europea**.

Per i **cittadini extracomunitari** l'iscrizione e la frequenza sono ammesse subordinatamente all'accertamento del rispetto della normativa italiana che ne regola la presenza sul territorio nazionale (cfr. paragrafo 3.12).

Il limite massimo di **ore settimanali delle attività formative è pari a 40**, distribuite fino a un massimo di 6 giorni di lezione a settimana, con un limite giornaliero non superiore a **8 ore**.

Le **attività formative** potranno svolgersi sia **in orario antimeridiano che pomeridiano**.

L'ora di lezione è stabilita in 60 minuti.

Eventuali entrate in ritardo e uscite anticipate degli allievi/partecipanti sono ammesse solo se giustificate per iscritto e – nel caso di minori – da chi esercita la potestà genitoriale.

I ritardi e le uscite anticipate vanno rilevati sui registri presenza. Qualora l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata eccedano un'ora, verranno rilevate solo le ore di effettiva presenza come risultanti dalle firme apposte nel registro.

I controlli, sia documentali che in loco, e la vigilanza sono effettuati – per quanto di rispettiva competenza – dagli Uffici regionali preposti.

È facoltà del Servizio regionale competente poter effettuare attività di controllo in loco, generalmente, con due visite durante l'anno formativo, utile ai fini del monitoraggio amministrativo che didattico.

Il soggetto attuatore è tenuto a **relazionare trimestralmente, entro il 5 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento**, sulle attività svolte, sulle presenze degli allievi/partecipanti, sulle nuove ammissioni e sulle dimissioni, sui tirocini, le visite guidate, i lavori di gruppo e individuali utilizzando l'apposito *format* allegato al presente documento (**Allegato 6**).

La **relazione trimestrale** deve indicare le attività da tenersi fuori sede nel mese successivo e gli orari delle lezioni in sede relativi allo stesso mese.

Eventuali variazioni del calendario giornaliero o settimanale di lezione, correlati a episodi non prevedibili vanno raggruppati in un'unica comunicazione mensile da inviare al Responsabile del Servizio regionale competente – a mezzo PEC – all'indirizzo appositamente dedicato, tranne nel caso in cui si tratti di sospensione delle lezioni; in tal caso la relativa comunicazione va effettuata in tempo reale.

Su formale richiesta del soggetto attuatore, motivata da obiettive e circostanziate cause di forza maggiore, il Responsabile del Servizio regionale competente può concedere **una o più proroghe, fino al limite massimo di 60 giorni, oltre il termine massimo fissato per il completamento delle attività**.

I percorsi si concludono con l'esame finale, disciplinato al successivo paragrafo 3.8, cui consegue il rilascio di apposito attestato da parte della Regione.

Il **Verbale dell'esame finale**, redatto secondo il *format* allegato alle presenti Linee guida (cfr. **Allegato 17**), deve essere sottoscritto dai componenti la Commissione di valutazione.

La **conclusione della singola annualità** deve essere comunicata dall'OdF al Responsabile del Servizio regionale competente, utilizzando l'apposito allegato al presente documento (**Allegato 7**) – a mezzo PEC – all'indirizzo appositamente dedicato.

In relazione alle terze e quarte annualità, nell'ambito della medesima comunicazione, l'OdF indica anche la **data presunta di svolgimento degli esami** che l'Amministrazione regionale può confermare o definire con altra data.

Le ore utilizzate ai fini del trasporto degli allievi presso sedi formative **esterne**, in occasione di visite di studio o altro, **non** possono essere contabilizzate quali ore effettive di formazione.

3.3 Sospensione delle attività

Una diversa motivata articolazione delle ore dei percorsi, rispetto al progetto approvato, deve essere resa nota al Responsabile del Servizio regionale competente e, da questo ultimo, autorizzata.

Eventuali sospensioni delle attività di durata **superiore a tre giorni o più**, dovute ad eccezionali ragioni, vanno autorizzate, **ad esclusione di quelle legate ad eventi dovuti a causa di forza maggiore (es. pandemie, ecc.) e/o calamità naturali la cui sospensione è disciplinata direttamente dai provvedimenti delle autorità competenti**. La richiesta - a mezzo PEC - adeguatamente motivata, deve essere portata preventivamente a conoscenza del Responsabile del servizio regionale per quanto di rispettiva competenza; la comunicazione indica anche la durata della sospensione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio regionale competente. Nel caso di mancata risposta **entro 10 giorni** dal ricevimento della richiesta, trova applicazione il **principio del silenzio/assenso**.

La sospensione non può essere protratta oltre la durata autorizzata se non per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario e preventivamente comunicate al Servizio regionale competente.

3.4 Variazioni allievi: Assenze/dimissioni e inserimento

In analogia a quanto stabilito con D.P.R. 22.06.2009, n. 122 (art. 14, co. 7), per procedere all'ammissione alla annualità successiva o all'esame finale, per ciascun allievo, è richiesta la frequenza – da parte di questo ultimo – di almeno i **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Tuttavia le istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione possono stabilire – **per casi eccezionali – motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**²⁴.

Nei **percorsi attivati in apprendistato duale**, ai sensi dell'art. 8 del DM 12 ottobre 2015, per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l'apprendista – al termine del percorso – deve aver frequentato almeno i **tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna** di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dalla valutazione finale e la non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale.

In tali casi deve essere redatta una relazione, sottoscritta da tutti i docenti/formatori e dal tutor del corso, che – unitamente all'eventuale documentazione giustificativa della gravità ed eccezionalità del caso (ad esempio in caso di malattia e/o gravidanza a rischio ecc. documentate da certificati medici) – deve essere allegata agli atti del corso e riportata sul verbale di fine corso.

²⁴ Sono consentite le assenze per il 25% del monte ore ordinamentale obbligatorio, fino ad un massimo del 30%, in caso di malattia, attestata da idonea certificazione medica.

Nell'ambito di percorsi già avviati, in relazione a ciascuna annualità è altresì ammissibile l'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi, nel limite massimo del 50% delle ore totali dell'annualità di riferimento, ad eccezione della terza annualità, per la quale l'inserimento può avvenire in qualunque momento, anche al di là del 50% delle ore totali dell'annualità, previa valutazione dei crediti formativi dell'allievo, acquisiti in precedenti esperienze didattiche e/o formative.

In caso di inserimento dello studente/allievo durante il corso dell'annualità, il minimo del 75% delle ore di presenza effettiva da garantire è calcolato a partire dal momento del suo inserimento, tenuto conto del residuo monte orario annuale personalizzato.

In caso di passaggi tra percorsi, per l'attivazione delle "passerelle formative", in relazione alle modalità di accertamento del credito formativo, sia gli IP che gli OdF, si conformano ai criteri definiti dall'Accordo tra Regione e USR del Molise, adottato dalla D.D.G. 322/2015 (Allegati) e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione inerente l'inserimento di nuovi allievi, sottoscritta dai docenti/formatori e dal tutor, deve essere allegata agli atti del corso.

In relazione agli OdF, entro 5 giorni successivi all'inserimento del nuovo allievo, il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Regione.

Nel caso di candidati esterni, ammissibili secondo le predette modalità, la domanda di ammissione all'esame finale deve essere presentata direttamente all'istituzione scolastica/formativa interessata.

In caso di passaggio tra sistemi formativi trovano attuazione le disposizioni di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.05.2018 (Rep. Atti n. 100/CSR), da ultimo integrato dall'Accordo in CSR del 10 settembre 2020 (Rep. Atti n. 156/CSR), nonché dell'Accordo tra Regione e USR del Molise vigente, recante le modalità realizzative dei percorsi formativi svolti in regime di sussidiarietà.

In tal caso, le istituzioni scolastiche/formative possono utilizzare l'apposito allegato alle presenti Linee guida (Allegato 12).

3.5 Gestione dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)

L'articolazione dei percorsi può prevedere la realizzazione di laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA).

Essi possono essere utilizzati per i seguenti gruppi di destinatari (Tabella 9):

- gruppi di livello omogeneo, riferiti ad allievi con necessità di recupero o di approfondimento lungo il percorso formativo;
- allievi o gruppi di allievi in fase di passaggio tra sistemi formativi;
- allievi o gruppi di allievi non inseriti nei percorsi strutturati di durata triennale e quadriennale, ma inseriti in progetti *ad hoc*, a scopo di rimotivazione e orientamento, che presuppongono una forte innovazione metodologica, didattica e organizzativa nonché la previsione di specifiche fonti di finanziamento.

Tipologia	Destinatari	Finalità
-----------	-------------	----------

LARSA di supporto al percorso	allievi iscritti al percorso di qualifica/diploma	allineare la preparazione degli allievi attraverso attività di recupero o di potenziamento delle competenze
LARSA per la gestione dei passaggi tra sistemi formativi	allievi iscritti ad un percorso di istruzione o formazione o formalmente ritirati, che desiderano passare ad altra istituzione scolastica e/o formativa	favorire il passaggio di allievi tra indirizzi e percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (e viceversa)
LARSA per i percorsi destrutturati	allievi a forte rischio di dispersione, in situazione di difficoltà e deprivazione formativa e lavorativa	recuperare allievi dispersi offrendo loro opportunità di rimotivazione, ri-orientamento, reinserimento in un percorso di istruzione o formazione o di inserimento lavorativo

Tabella 9 – Tipologia percorsi LARSA.

Per i **LARSA di supporto al percorso** ogni allievo deve poter fruire del numero di ore previsto per ogni annualità del percorso, secondo un piano personalizzato. Si fa presente che anche i LARSA possono essere realizzati sotto forma di unità di apprendimento (UdA), prevedendo l'elaborazione di un compito/prodotto o la risoluzione di un problema.

I **LARSA per la gestione dei passaggi tra percorsi formativi** sono progettati per consentire il passaggio da un sistema all'altro, mediante il confronto tra le acquisizioni già ottenute (competenze, conoscenze e abilità) e quelle previste dal percorso di destinazione, al fine di individuare l'area di completamento. Ciò prevede un orientamento permanente, la registrazione delle motivazioni dell'allievo, l'analisi del punto di partenza e del punto di arrivo, il confronto delle situazioni (attese/reali), la definizione di un piano di formazione tramite laboratorio.

La progettazione relativa a tale tipologia di LARSA dovrà specificare:

- l'area formativa di riferimento;
- gli obiettivi formativi da perseguire;
- le attività didattiche proposte;
- i docenti/formatori coinvolti;
- i tempi previsti;
- le modalità di valutazione.

Per **allievi a forte rischio di dispersione**, la Regione potrà prevedere anche la realizzazione di azioni di recupero personalizzato di compensazione e riequilibrio culturale (percorso destrutturati) allo scopo di riallineare la preparazione dell'allievo ai livelli qualitativi richiesti per l'accesso (per coloro che non possiedono la preparazione iniziale necessaria) o per il processo formativo nel suo insieme (per coloro che si trovano in condizione di difficoltà lungo il percorso di apprendimento).

3.6 Formazione in ambito lavorativo

Nel sistema di leFP della Regione Molise, sia ordinamentale sia in modalità duale, la **formazione in ambito lavorativo** può essere erogata attraverso diverse metodologie didattiche, quali:

- **tirocino curriculare**;
- **PCTO** (ex alternanza scuola-lavoro);

per i percorsi ordinamentali; mentre

- **Impresa Formativa Simulata** (con l'espletamento di almeno **400 ore** annue di formazione pratica);
- **“alternanza rafforzata”** (con l'espletamento di almeno **400 ore** annue di formazione pratica);
- **apprendistato di primo livello** (art. 43 del D. lgs. n. 81/2015)

per i percorsi realizzati in modalità duale.

Le attività di tirocinio e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), come livello essenziale assicurato dalle Regioni (art. 16, co. 1, *lett. d*), del D.Lgs. n. 226/2005 e D.Lgs. n. 77/2005 e L. 145/2018), svolte presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali, sono finalizzate a sviluppare, integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.

Le predette attività sono realizzate **all'interno** della durata complessiva del percorso formativo e sono obbligatorie per tutti gli allievi nei limiti delle percentuali orarie previste nei paragrafi 2.9.1 e 2.9.3.; le stesse possono essere svolte **anche al di fuori del periodo del calendario scolastico/formativo**, laddove giustificato dalle specifiche attività nei periodi non previsti dal relativo calendario.

Il progetto formativo individuale dell'allievo deve contenere specifica dichiarazione dello stesso in cui si afferma di essere favorevole allo svolgimento di attività nei **periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo**. Per gli allievi minorenni il progetto formativo individuale deve contenere specifica dichiarazione dei genitori (o di chi ne ha la potestà genitoriale) in cui si autorizza lo svolgimento delle attività in oggetto nei periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo opportunamente individuati.

Esse devono essere programmate assicurando la reale possibilità, anche per i docenti/formatori, di verificare che l'intervento sia conforme al progetto formativo e che l'allievo non sia impiegato in attività di produzione.

Il presidio del *tutor* formativo dovrà essere garantito attraverso una calendarizzazione delle visite, anche in forma di rotazione presso le imprese ospitanti.

Il *tutor* formativo e il *tutor* aziendale collaborano per garantire il successo formativo del tirocinio curriculare e delle attività di alternanza mediante l'esercizio dei compiti riportati nella seguente

Tabella 10:

Ruolo	Compiti
Tutor formativo	<ul style="list-style-type: none"> - individuare, in accordo con i docenti/formatori delle aree culturali e tecnico professionali, la presenza nel contesto lavorativo di competenze, conoscenze e abilità delle medesime aree; - definire il piano di tirocinio indicante le competenze da sviluppare, il calendario di tirocinio, gli aspetti organizzativi e logistici, la valutazione dell'esperienza; - predisporre la convenzione di tirocinio; - monitorare l'esperienza per le parti riguardanti l'organizzazione, gli aspetti disciplinari e comportamentali; - supportare in itinere l'allievo/a allo scopo di facilitare una corretta e consapevole elaborazione e autovalutazione dell'esperienza; - valutare le implicazioni dell'esperienza sulla maturazione personale dell'allievo/a.

Tutor aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - concordare con il tutor formativo e di alternanza, indicante le competenze da sviluppare attraverso il piano di tirocinio; - affiancare l'allievo/a durante l'esperienza favorendo l'acquisizione <i>on the job</i> delle abilità e delle competenze previste; - osservare e valutare l'allievo/a in merito agli aspetti comportamentali, organizzativi e professionali, secondo gli strumenti concordati con l'ente di formazione; - garantire la sicurezza sul lavoro dell'allievo/a in tirocinio e/o in un'esperienza formativa in alternanza/apprendistato.
------------------------	--

Tabella 10 – Tutorship.

Si specifica inoltre che:

- le attività di formazione in ambito lavorativo devono svolgersi necessariamente presso aziende appartenenti a comparto/settore/area professionale coerenti con la qualifica oggetto del corso e con mansioni in linea con il percorso formativo in atto;
- prima dell'avvio delle attività di tirocinio o PCTO/alternanza o apprendistato, a cura del *tutor* didattico/formativo e/o dei docenti/formatori e del tutor aziendale, è predisposta per ogni singolo allievo la valutazione dei rischi per l'attività in ambito lavorativo;
- il soggetto attuatore del tirocinio deve comunicare alla Regione la sede del tirocinio o dell'esperienza di alternanza/PCTO di ciascun allievo, prima che lo stesso abbia inizio e, qualora si preveda di svolgere il tirocinio fuori regione/territorio provinciale in cui si svolge il corso, è necessario richiedere autorizzazione alla Regione motivando le ragioni di tale richiesta.

La regolamentazione delle attività relative al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fa riferimento alle disposizioni dell'art. 43 del D. lgs. n. 81/2015 e al successivo D.M. 12.10.2015 che fissa anche i limiti massimi di formazione esterna erogata dall'organismo di formazione.

3.7 Tutela della salute e della sicurezza

I soggetti attuatori dei percorsi di leFP sono tenuti a dare applicazione nei confronti degli allievi frequentanti - tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative – secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 81/2008 art. 2, co. 1, *lett. a)* e *lett. aa)* e ss.mm.ii., sia durante le attività formative presso l'istituzione scolastica/formativa, che durante la permanenza dei giovani nelle aziende per il periodo di tirocinio, di PCTO, di alternanza rafforzata e di apprendistato.

3.8 Valutazione degli apprendimenti

Il riferimento prioritario dell'attività valutativa è rappresentato dalle **competenze**, ovvero dalle comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

La valutazione delle competenze comprende, pertanto:

- la valutazione delle conoscenze e abilità per aree culturali e tecnico professionali;
- la valutazione delle conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale, secondo quanto previsto dalle Linee guida sul sistema nazionale di certificazione delle competenze, adottate con il D.M. 05 gennaio 2021 e in corso di recepimento da parte della Giunta regionale.

Principi e strumenti della valutazione

I criteri metodologici per una corretta valutazione della competenza sono:

- riferimento esplicito e sistematico alle **situazioni di apprendimento** (attività, esperienze, azioni) che l'allievo ha svolto in riferimento alla specifica competenza, ricordando che per ogni competenza occorre almeno un prodotto reale elaborato a tale scopo dall'allievo, con riferimento anche all'attività di formazione pratica presso un soggetto ospitante che include la valutazione da parte dei *tutor* dell'organizzazione partner;

- analisi delle varie **performance** dell'allievo (prodotti, comportamenti, riflessioni, maturazioni) viste in rapporto ad una rubrica di competenza che preveda descrittori distinti per livelli (almeno tre, meglio quattro) espressi in modo da poter essere compresi dallo studente/allievo e dalla famiglia (basilare; intermedio; avanzato).

In tal modo, per ogni competenza mirata, si ottiene una rubrica specifica che consente di passare alla **fase della certificazione** nel momento in cui ciò è richiesto o risulta utile e necessario.

Per quanto riguarda gli **apprendimenti**, l'OdF o l'istituzione scolastica adotta un **Documento di Valutazione Periodica**, da rilasciare all'allievo, al termine di ogni scadenza rilevante del percorso (fine ciclo) e comunque ad ogni anno. Tale documento prevede giudizi riferiti a ciascuno degli assi culturali previsti oltre che per l'area professionale; inoltre prevede un giudizio sul comportamento o condotta dell'allievo destinatario.

Il Documento di Valutazione di fine anno, approvato formalmente dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe, ha valore ai fini della prosecuzione degli studi del candidato che, in presenza di un risultato positivo, ha diritto di iscrizione all'anno successivo anche presso strutture diverse da quella fino a quel momento frequentata.

Il "Documento di Valutazione" di fine percorso ha valore di accesso alle prove di accertamento finale e indica il punteggio che il candidato porta con sé all'esame stesso; tale accesso è peraltro consentito solo ai candidati che abbiano un riscontro positivo.

Nei percorsi di leFP, a titolarità degli Organismi di formazione, non è previsto il debito scolastico, poiché tutta l'attività è gestita nella forma della personalizzazione, mentre i LARSA possono essere attivati in ogni momento del percorso formativo, in corrispondenza delle necessità effettivamente evidenziate dall'organo collegiale dei formatori.

La certificazione delle competenze

Per quanto riguarda i traguardi formativi generali, ogni percorso formativo svolto anche parzialmente, nel sistema educativo regionale conduce alla **certificazione delle competenze**, rilasciata utilizzando l'Allegato 7 dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 e in relazione ai traguardi formativi del medesimo Accordo (**Allegato 8 a**).

Al termine del percorso triennale e di IV anno viene rilasciata la **certificazione delle competenze** del percorso formativo, unitamente alla **certificazione finale** che viene formalizzata attraverso il rilascio dell'attestato previsto per la qualifica o per il diploma professionale, di cui ai *format* allegati al presente documento (**Allegati 8 e 9**), redatti in conformità ai corrispondenti modelli di cui all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2019.

L'esame finale

La Qualifica e il Diploma professionale di un percorso di istruzione e formazione professionale sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale ed europeo, ai sensi del Quadro nazionale delle Qualifiche (QNQ) dell'8.01.2018, corrispondente ai livelli EQF.

In particolare, il D.Lgs. n. 226/2005 prevede che gli allievi, a conclusione dei percorsi di durata triennale o di IV anno, sostengono un **esame finale**.

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 01 agosto 2019 prevede - in forma unitaria - l'acquisizione di **tre tipologie di competenza: competenze personali, culturali di base e tecnico-professionali comuni/ricorsive e specifiche/connotative**.

In linea con questi elementi, va definita la metodologia per gli esami finali attraverso la quale la valutazione degli esiti viene realizzata verificando nei candidati sia la capacità di ripetere specifici contenuti sia, soprattutto, la capacità di mobilitarli, a fronte di compiti e problemi tratti dalla realtà.

Al di fuori di condizioni di eccezionalità, di norma, l'articolazione dell'esame – della durata di **due giorni** – prevede le seguenti tipologie di prova:

a) prova interdisciplinare²⁵ tesa a valutare le competenze culturali di base e trasversali dell'intero percorso formativo;

b) prova esperta/tecnica²⁶, che ha lo scopo di fornire evidenze delle competenze di base e professionali maturate durante il percorso formativo attraverso l'elaborazione di un prodotto/servizio significativo, in grado di dimostrare le competenze di base e tecnico-professionali acquisite. La prova esperta è distinta in tre elementi sequenziali:

- redazione di una scheda di lavoro;
- progettazione e realizzazione del prodotto/servizio, con verifica/collaudato e consuntivo;
- elaborazione relativa agli aspetti scientifici e tecnologici della prova.

È compito dell'istituzione scolastica/formativa predisporre la prova, articolata nei tre suddetti elementi ed elaborata facendo riferimento alle competenze tecnico professionali comuni/ricorsive e specifiche/connotative della figura professionale, oltre che alle competenze di base;

c) prova orale che è inerente le materie curriculari, con particolare rilevanza degli argomenti afferenti la tipologia di qualifica/diploma da conseguire.

In vista dell'esame finale, è previsto inoltre lo svolgimento di una **prova intermedia**, di simulazione dell'esame finale.

In casi eccezionali, dovuti a causa di forza maggiore (es. pandemia, ecc.), è previsto l'espletamento dell'esame finale attraverso la **solita prova orale**, consistente nella valutazione della padronanza delle competenze esaminate nell'ambito delle suddette tre prove.

Il sistema dei voti

Per l'ammissione **all'esame finale**, l'allievo deve ottenere il voto minimo di **60/100**.

Per il **superamento dell'esame** e il **conseguimento dell'idoneità di qualifica/diploma professionale** l'allievo deve ottenere un voto pari ad almeno **60/100**.

Il **voto finale** è determinato dalla sommatoria dei voti conseguiti nelle singole prove, secondo i seguenti criteri:

- **voto espresso dall'Organismo di formazione**, pari al **30%**, e articolato nel seguente modo:
 - a. incidenza del 10% della prova di valutazione intermedia;
 - b. incidenza del 20% del voto ottenuto per l'ammissione all'esame;
- **voti espressi dalla Commissione di valutazione**, pari al **70%**, articolati nel seguente modo:
 - a. incidenza del 20% del voto ottenuto per la prova interdisciplinare;

²⁵ Si tratta di un test a risposta multipla, di circa 40 domande, da svolgere nel tempo di 90 minuti.

²⁶ I contenuti della prova esperta/tecnica sono demandati alla Commissione di valutazione dell'istituzione formativa competente.

- b. incidenza del 20% del voto ottenuto per la prova tecnica/esperta;
- c. incidenza del 30% del voto ottenuto per la prova orale (comprendente anche il voto della prova di valutazione intermedia).

Gli alunni che nel voto complessivo finale non raggiungono un punteggio minimo di 60/100 non conseguono l' idoneità e non acquisiscono il titolo di qualifica o di diploma professionale.

Agli stessi viene rilasciato solo l' attestato di competenze.

La determinazione finale del punteggio d' esame, espressa in centesimi, relativa all' attribuzione della Qualifica/Diploma, è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti **prevale il voto del Presidente**.

Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse è previsto l' allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

La realizzazione delle prove tecniche/esperte, di simulazione, deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere e al numero dei candidati previsti.

Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la predisposizione e somministrazione di **prove professionali riferite agli specifici output di figura o indirizzo di figura**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare le prove d' esame qualora le stesse non rispondano ai criteri minimi inerenti la struttura dell' intervento formativo e l' articolazione dei percorsi di cui alle presenti Linee guida.

La presenza agli esami, da parte degli allievi, viene riportata nel Registro presenze esame (**Allegato 18**).

Gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell' apposito **Verbale d' esame (Allegato 17)** che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d' esame.

Il verbale deve essere redatto in due copie, entrambe sottoscritte da tutti i membri della Commissione, una delle quali deve essere custodita dall' Organismo di formazione.

L' acquisizione da parte dell' Amministrazione regionale del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

In relazione agli OdF, è possibile effettuare la **prenotazione degli esami** mediante richiesta all' Amministrazione regionale, **entro 30 giorni** dalla conclusione del percorso formativo, unitamente alla documentazione degli allievi (anche privatisti) che l' OdF intende ammettere alla valutazione finale.

La documentazione inerente le prove di esame deve essere conservata nella segreteria didattica delle Istituzioni formative e tenuta anche ai fini di eventuali controlli, per un arco temporale non inferiore a **cinque anni**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, in relazione ai percorsi di leFP in sussidiarietà nelle istituzioni scolastiche, si rinvia ulteriormente alle disposizioni del vigente Accordo tra Regione eUSR del Molise.

3.9 La Commissione di valutazione dell'esame finale

Per la **costituzione della Commissione d'esame** l'istituzione formativa, **60 giorni** prima della data programmata per la prova d'esame, avanza specifica richiesta al Responsabile del Servizio regionale competente, fornendo i nominativi dei commissari designati.

La Commissione d'esame è costituita presso la sede dell'istituzione scolastica/formativa, in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in relazione ad una specifica figura/indirizzo di figura di qualifica/diploma professionale.

Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio regionale competente.

La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina del Presidente e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le istituzioni scolastiche e/o formative o loro sedi.

La composizione della commissione deve garantire il carattere di collegialità e prevedere almeno un componente in posizione di terzietà che può coincidere con quella del Presidente della Commissione o del commissario esterno.

Più in particolare, la **Commissione** è validamente costituita con riferimento alle seguenti **risorse minime**:

a) un **Presidente** con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione nell'ambito di una **long list** di cui alla D.D.G. n.291/2015 e D.G.R. 292/2019 e ss.mm.ii.

b) cinque **Commissari** di cui n.2 individuati tra i docenti/tutor formatori del gruppo classe (che non hanno diritto di voto), n.1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, n.1 rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed n.1 rappresentante dei Sindacati.

c) un **esperto esterno** (*Expertise*) con specifica competenza nell'area tecnico professionale della figura di Qualifica/Diploma in uscita dal percorso formativo, scelto dalla **long -list** regionale.

In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più figure/indirizzi di figura di qualifica/diploma professionale per le quali deve essere garantita la presenza di **ulteriori risorse** (esperti esterni) con specifica competenza nell'area tecnico professionale della figura di Qualifica/Diploma, in uscita dal percorso formativo.

In casi eccezionali di impedimento di uno o più commissari, **la Commissione si intende validamente costituita anche con un numero di 3 componenti, di cui almeno l'esperto esterno, un docente formatore del gruppo classe e il Presidente²⁷.**

In relazione alle figure normate (Acconciatore ed Estetista) di cui al paragrafo 2.7 delle presenti Linee Guida, la Commissione è ulteriormente integrata, ai sensi delle rispettive normative di settore per l'esame abilitante relativo alle due figure, anche da un rappresentante delle associazioni di categoria in sostituzione del rappresentante sindacale.

Le competenze del Presidente di commissione devono rispettare il possesso dei requisiti minimi idonei ad assicurare una valutazione oggettiva e collegiale degli apprendimenti e comunque con titoli ed esperienze professionali equipollenti al personale docente, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs n. 226/2005 (artt. 19 e 20 c.1 lett. e).

In sede di esame, il Presidente assicura l'attuazione degli elementi minimi comuni degli standard formativi dei percorsi di leFP, come previsto dalle presenti Linee guida.

²⁷ Questa composizione della Commissione viene attuata anche nella fattispecie in cui, a causa di situazioni eccezionali, l'esame finale consiste solo nell'espletamento della prova orale (vedi paragrafo 3.8 Esame finale).

Per assicurare le competenze professionali utili alla gestione degli esami di leFP, i candidati alla figura di “Presidente della commissione” dovranno svolgere un corso di formazione e il superamento di un esame finale che assicuri l’idoneità delle competenze acquisite riferite alle seguenti tematiche:

- standard formativi;
- correlazioni delle figure professionali riferite alle qualificazioni e certificazione;
- rilevazione dei passaggi formativi tra Istituzioni scolastiche e agenzie formative;
- modalità organizzative di gestione delle sessioni di esame.

Qualora i candidati Presidenti, alla fine del percorso formativo, non conseguono l’idoneità, sono esclusi dalla *long list* dei Presidenti di commissione di leFP regionali.

I candidati Presidenti svolgono, in via esclusiva, tale funzione e sono i garanti del processo di attestazione degli esami di qualificazione.

L’incarico di Presidente e di “Esperto” (figura specialistica di valutazione dei processi di lavoro) sono incompatibili.

Non saranno prese in considerazione le proposte di candidature per entrambe le figure, ovvero di Presidente e di “Esperto”.

In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione.

I lavori della Commissione d’esame

Durante la **sessione preparatoria** il Presidente formalizza l’insediamento della Commissione.

Nella sessione preparatoria la Commissione svolge le seguenti attività:

- attraverso una relazione sintetica redatta dal coordinatore didattico, prende atto delle caratteristiche del progetto formativo realizzato e dell’andamento complessivo del percorso e ne acquisisce la relativa documentazione (progetto formativo, registri ecc.).
- attraverso una presentazione dettagliata, da parte del Rappresentante interno dell’Organismo di formazione, prende atto dell’andamento di ciascun partecipante durante il percorso formativo in relazione alle esperienze di formazione pratica presso un soggetto ospitante (es. tirocinio, alternanza, apprendistato, ecc.) e della relativa documentazione di supporto (elaborati dei candidati, relazioni del tutor ecc.). Il Rappresentante interno dell’Organismo formativo (es. tutor) presenta alla Commissione il dispositivo di valutazione degli apprendimenti utilizzato e gli esiti delle valutazioni intermedie.

La Commissione acquisisce la documentazione presentata ed esamina la proposta di prove di valutazione delle competenze, formulata dal tutor dell’OdF, in relazione a:

- oggetto di ciascuna delle prove da realizzare, esplicitamente definito con riferimento alla *performance*, relativa a ciascuna area di attività (ADA) per la quale si richiede la certificazione;
- tempi, attrezzature;
- modalità di svolgimento di ciascuna prova;
- strumenti a supporto della Commissione per effettuare la valutazione delle competenze;
- ricorso ad eventuali prove oggettive supplementari;

- condizioni e modalità di realizzazione del colloquio;
- peso da attribuire a ciascuna prova.

Il Responsabile interno dei processi di valutazione dell'OdF ha il compito di predisporre tutti i materiali e gli strumenti necessari al corretto svolgimento delle prove e alle attività di osservazione e valutazione ad esse associate (griglie di osservazione e valutazione, questionari, altri supporti informativi, ecc.).

Per la presentazione dei profili curriculari degli studenti/allievi, il tutor si avvale del software regionale "Didattica".

Infine, la Commissione:

- approva le prove da realizzare, chiedendo eventualmente - qualora lo ritenga necessario - al responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo formativo, di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta da questi formulata;
- definisce il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie, effettuate durante il percorso.

Qualora la sessione d'esame sia finalizzata al rilascio dell'**Attestato di qualifica/diploma**, la stessa deve accertare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.

Qualora la sessione d'esame sia finalizzata al rilascio di un **Attestato di competenze**, essa deve accertare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalle aree di attività di riferimento.

Le deliberazioni della Commissione sono formalizzate sul **Verbale (Allegato 17)**, firmato dal Presidente e dai Commissari.

Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto; i verbali devono essere parimenti distinti.

In caso di impedimenti dovuti a circostanze eccezionali che non possono consentire all'allievo di partecipare all'esame finale, è consentito allo stesso di aggregarsi ad un'altra commissione in cui si svolge lo stesso esame di qualifica, eventualmente anche in modalità a distanza.

Limitatamente agli OdF, sono a carico dell'Istituzione formativa il rimborso delle spese di viaggio (documentate a partire dai 10 chilometri dal comune sede di residenza della persona impiegata), di vitto e di alloggio (nel caso di trasferte al di fuori del comune sede di residenza superiori agli 80 chilometri). L'importo dei rimborsi del carburante è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'Automobile club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it.

In caso di **svolgimento dell'attività lavorativa presso gli Istituti professionali** le connesse spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico della Regione Molise.

I dipendenti regionali, nominati quali Presidenti di commissione, svolgono le attività di pertinenza in orario di servizio e hanno diritto al solo rimborso spese di viaggio, salvo diverse disposizioni. Qualora le attività vengano svolte al di fuori dell'orario d'ufficio spetta - oltre al rimborso spese - anche il gettone di presenza di cui alla DGR n. 1454/1999.

3.10 Gli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La finalità generale dei percorsi di leFP è quella di garantire gli standard descritti in termini di competenze, con riferimento sia alle competenze di base che a quelle trasversali e professionali.

Il raggiungimento degli standard potrà avvenire, secondo il **principio della personalizzazione**, che prevede la **valorizzazione delle competenze di ciascuno**, anche attraverso l'introduzione di misure di sviluppo o recupero degli apprendimenti.

In questo quadro di riferimento, i percorsi che accolgono **allievi con disabilità**²⁸ e con **bisogni educativi speciali (BES)** sono chiamati ad accentuare il peso del principio metodologico della personalizzazione, attraverso la delimitazione di **strumenti e percorsi mirati**. In questo modo, l'organizzazione formativa prende in carico tutti i bisogni educativi - anche quando non riconducibili a specifiche sindromi - e dunque non certificabili. Anche questi bisogni, infatti, devono trovare spazio dentro una progettazione globale e centrata sulla persona.

Rilevante è l'esempio dei **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, situazioni riguardo alle quali occorre progettare interventi che prevedano misure dispensative e compensative.

Per ogni **allievo con disabilità** occorre mettere a punto un **piano educativo individualizzato (PEI)**, secondo la normativa vigente.

La progettazione dei percorsi individualizzati ha come indispensabile premessa l'adozione, da parte dell'istituzione scolastica/formativa, del **documento di valutazione funzionale** dell'allievo, redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare (ex D.Lgs. n. 66/2017), utilizzando il sistema di classificazione ICF (*International Classification of Functioning*) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Altresì la costituzione di una **"equipe multidisciplinare"** – composta da uno specialista in neuropsichiatria, un docente/formatore, un docente di sostegno (ove presente) e dal dirigente scolastico e/o responsabile dell'istituzione formativa – è parte essenziale della procedura da attivare per la presa in carico degli allievi con disabilità²⁹.

L'equipe multidisciplinare educativa/formativa, sulla base della valutazione funzionale elabora un **percorso individualizzato (PEI)** secondo i criteri del **modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'OMS³⁰.

Per quanto riguarda gli allievi con **DSA**, nei percorsi di leFP, in cui si richiede la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo) e professionali, le difficoltà di apprendimento connesse ai DSA possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente strategie personalizzate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010.

La Regione, nell'ambito di specifici provvedimenti, che ne definiscono anche le modalità di accertamento (alla luce del sistema ICF dell'OMS), può prevedere l'attivazione di accordi rete per l'inclusione degli allievi con disabilità e BES, attraverso la programmazione di misure e progetti personalizzati per il recupero delle difficoltà di apprendimento, anche in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 63/2017 in materia di diritto allo studio.

²⁸ Per disabilità si intende la certificazione INPS, ai sensi della Legge 104/92. Tutto ciò che non rientra nella certificazione è da considerare "BES".

²⁹ Tali risorse professionali possono essere individuate all'interno dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. (es. Asl, Distretti socio- sanitari, DSM, ecc.).

³⁰ Tale procedura si attiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017.

3.11 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)

A fronte della tipologia dei destinatari dei percorsi formativi, di seguito si rappresentano i principali elementi da tenere in considerazione nel caso di iscrizione di **minori stranieri** e **minori stranieri non accompagnati**³¹ (MSNA).

Modalità di iscrizione e inserimento

I **minori stranieri**, presenti sul territorio italiano – a qualsiasi titolo – sono soggetti all’obbligo di istruzione. L’iscrizione nelle istituzioni formative italiane – di ogni ordine e grado – avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.

L’iscrizione va accolta in qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul territorio nazionale.

Essi vanno iscritti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45, D.P.R. n. 394/99).

I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti – a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela³² – alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che l’organo collegiale dei formatori /collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa.

La **domanda d’iscrizione** da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all’autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- **certificato di nascita;**
- **permesso di soggiorno** in Italia dei genitori e dei minori;
(i **minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall’Amministrazione non diano alcun esito);**
- **certificato di vaccinazione:** la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l’Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l’assenza di validi documenti **non può comunque impedire l’iscrizione** (art. 45, D.P.R. n. 394/99 e ss.mm.ii.);
- **certificazione attestante la scolarità pregressa**, tradotta e convalidata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana di riferimento nel Paese d’origine.

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche/formative possono essere sostituiti da un’autocertificazione in carta semplice.

L’unico titolo che non può essere autocertificato ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all’estero.

Anche qui, **la sua mancanza o la sua non validità** (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) **non può in nessun caso pregiudicare l’iscrizione alla classe di riferimento per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;** può tuttavia far venir meno l’automatismo d’iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel Paese

³¹ Per minore straniero non accompagnato (MSNA), ai sensi dell’art. 2 della legge 47/2017, si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

³² L’esercente la potestà genitoriale.

d'origine).

Qualora l'istituzione scolastica/formativa riscontri il caso di **minori stranieri "non accompagnati"** (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, ecc.), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del DPR 394/99 "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".

In caso di attivazione del percorso formativo tramite il contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma di leFP, è previsto quanto segue:

ai minori stranieri si applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano ai minori italiani, in base alle quali i minorenni possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con modalità tali da non violare l'obbligo formativo.

Nel caso di attivazione del contratto di apprendistato è possibile impiegare i giovani, anche a partire dai 15 anni di età, nel rispetto della normativa di settore per i minorenni.

La Legge n. 47/2017 (art. 14, co. 3) prevede inoltre che per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), è possibile prevederne l'inserimento in specifici programmi di apprendistato.

In caso di assunzione di un MSNA, è necessario che il minore sia in possesso di un regolare titolo di soggiorno che gli consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Le tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati e che consentono di svolgere attività lavorativa e formativa, finalizzata all'accesso al lavoro sono le seguenti:

- permesso per minore età;
- permesso per motivi familiari;
- permesso per asilo, protezione sussidiaria;
- permesso per protezione speciale;

Il D.Lgs. n.142/2015 art. 22, comma 1, dispone che il permesso per richiesta di protezione internazionale, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, consente di svolgere attività lavorativa se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2). Pertanto, i minori stranieri muniti di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del citato art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015 possono svolgere un'attività lavorativa.

L'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che ai minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato da almeno tre anni e non sia stato ammesso in un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo di almeno due anni, tale permesso è rilasciato previo parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

Nel caso in cui, al compimento della maggiore età, il minore sia inserito in un percorso di studi, potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione. Tale permesso consente, per il periodo di validità dello stesso, di svolgere attività lavorativa fino ad

un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fino al limite massimo di 1.040 ore annuali (DPR 394/99, art. 14, comma 4).

In caso, invece, di assunzione con un contratto di apprendistato, essendo esso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che prevede nel corso del suo svolgimento anche una parte formativa (il PFI, difatti, viene allegato al contratto), il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, potrà ottenere un **permesso di soggiorno per lavoro subordinato** (e non per motivi di studio).

In tal caso, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato [...] può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso [...] (DPR 394/99, art. 14, comma 1).

4. IL MODELLO DI APPRENDIMENTO DUALE NELLA IEFP REGIONALE

In Regione Molise, il modello di apprendimento duale è un approccio formativo che integra, in maniera organica, formazione e lavoro, favorendo ulteriormente la transizione dei giovani dal mondo dell'istruzione/formazione al mondo del lavoro.

Il modello di apprendimento duale, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, è stato avviato dapprima – in via sperimentale – con la Legge n. 107/2015 e con l'Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015; successivamente consolidato a regime con la Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018).

I percorsi realizzati in modalità duale si caratterizzano per una visione integrata del processo formativo, in cui la didattica e il momento applicativo sono interconnessi e i risultati di apprendimento sono frutto della combinazione tra la parte teorica in aula e le diverse formule di apprendimento pratico in impresa.

La modalità di apprendimento duale” si realizza attraverso:

- l'**apprendistato ex artt. 43 (cd. I livello³³) e 45 (cd. III livello³⁴)** di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e al DM 12 ottobre 2015;
- l'**alternanza “rafforzata”**, ai sensi dell'Accordo CSR 24 settembre 2015;
- l'**impresa formativa simulata (IFS)**, ai sensi dell'Accordo CSR 24 settembre 2015.

L'alternanza rafforzata e l'IFS prevedono l'espletamento di periodi di applicazione pratica di almeno 400 ore annue.

Per i destinatari della IeFP, ci si soffermerà sull'apprendistato di primo livello (ex art. 43 D. Lgs. n. 81/2015).

a) L'apprendistato ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015

³³ Finalizzato al conseguimento della qualifica triennale di operatore professionale, del diploma professionale quadriennale o di IV anno (qualora già in possesso di una qualifica professionale), del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

³⁴ Finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli della formazione terziaria:

1. Diploma di istruzione tecnica superiore (Diploma ITS);
2. Diploma accademico alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);
3. Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
4. Master di I e II livello;
5. Dottorato di ricerca;
6. Specializzazione;
7. Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

L'apprendistato è un contratto di lavoro, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Nell'ambito del sistema duale, questa tipologia contrattuale consente di conseguire un titolo di studio formale mediante un'esperienza formativa svolta in parte in impresa (cd. **formazione interna**) e in parte presso un'istituzione scolastica e/o formativa (cd. **formazione esterna**).

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, nella Regione Molise, i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni **non** compiuti, possono acquisire una qualifica triennale e un diploma professionale attraverso il **contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**.

Tale tipologia contrattuale prevede la stipula di un **protocollo** tra il **datore di lavoro** e i **soggetti attuatori** di cui al presente documento, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, nonché le responsabilità reciproche dei soggetti coinvolti nel rapporto lavorativo (impresa – soggetto scolastico/formativo attuatore – allievo).

L'allievo inoltre è tenuto a sottoscrivere un **piano formativo individuale** redatto dall'istituzione scolastica/formativa con il coinvolgimento dell'impresa; il piano costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La **durata minima** del contratto è di **6 mesi** e non può essere superiore a:

3 anni per il conseguimento della qualifica di IeFP;

1 anno per il conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in possesso della qualifica professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente.

All'interno dei percorsi di IeFP, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna all'impresa, ovvero quella svolta presso l'istituzione formativa, non può essere superiore al **60%** dell'orario ordinamentale per il primo e il secondo anno e al **50%** per il terzo e quarto anno.

Per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al **10%** di quella che gli sarebbe per le ore lavoro, di cui al CCNNL applicato.

Per la certificazione delle competenze acquisite da parte dell'allievo è prevista la redazione di un **dossier individuale** da parte del *tutor* aziendale, in collaborazione con il tutor formativo del soggetto attuatore.

b) Alternanza "rafforzata"

È una **metodologia didattica**, rivolta agli allievi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che prevede l'espletamento di **almeno n. 400 ore annue** di applicazione pratica presso un soggetto ospitante (es. un'impresa/organizzazione).

I percorsi in alternanza rafforzata sono organizzati sulla base di **convenzioni tra l'istituzione scolastica o formativa e il soggetto ospitante**, che li regolamentano, alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del percorso ordinario (D.Lgs. n. 77/2005). Nell'ambito dei percorsi in alternanza rafforzata, la permanenza dei giovani in contesti lavorativi **non** si configura come un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status di studenti/allievi e l'istituzione formativa è responsabile dell'intero percorso.

c) Impresa Formativa Simulata

L'**impresa formativa simulata (IFS)** è una modalità di alternanza consistente in un **progetto didattico e formativo** che riproduce nell'ambito di un'istituzione scolastica/formativa il concreto modo di operare di un'impresa negli aspetti che riguardano l'organizzazione, l'ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.

Si realizza attraverso la costituzione di una **impresa virtuale** animata dagli allievi di una classe, che svolge un'attività di *e-commerce* facendo riferimento ad una impresa reale (impresa tutor).

L'**impresa tutor o madrina** collabora con i docenti del consiglio di classe/organo collegiale dei formatori nell'impostazione dell'IFS e nella sua gestione al fine di realizzare un collegamento con le attività lavorative reali, nel progettare ruoli e compiti dei singoli allievi in "situazione tipo".

5. MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI

Il presente paragrafo disciplina le modalità di gestione amministrativo-contabile dei percorsi di leFP erogati dagli Organismi di formazione accreditati.

5.1 Procedure di gestione amministrativa

In coerenza con le attività finanziate a valere sui Fondi strutturali europei³⁵, la gestione amministrativa dei percorsi formativi di leFP per l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, attivati dalla Regione Molise - anche in modalità "duale"- attiene ai seguenti elementi principali:

- inizio attività;
- variazioni *in itinere*;
- registri obbligatori e loro tenuta;
- documentazione da conservare presso le sedi degli organismi di formazione/istituzioni scolastiche;
- documentazione da notificare all'amministrazione regionale;
- frequenza dei percorsi di leFP (per procedere alla valutazione finale di ciascun allievo/studente, è di norma richiesta la frequenza effettiva di almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato, al di fuori delle condizioni di eccezionalità);
- attività in ambito lavorativo;
- monitoraggio e valutazione delle attività;
- prove finali.

5.2 Procedure di gestione contabile – determinazione del finanziamento

Le modalità di gestione finanziaria dei percorsi di leFP avvengono attraverso l'utilizzo delle **Unità di Costo Standard (UCS)**, adottate dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1304/2013, su proposta dell'Italia di cui REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2170 della COMMISSIONE del 27 settembre 2019 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e ss.mm.ii. che qui si intendono recepite.

³⁵ Cfr. DGR n. 626 del 28/12/2016 SIGECO POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 (integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019); DGR n. 468 del 03 dicembre 2020 Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani". Approvazione del sistema di gestione e di controllo (SI.Ge.CO.) del PON IOG Molise nuova garanzia giovani; DGR N. 297/2019 SIGECO Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Le U.C.S. previste dal citato Regolamento delegato, con riferimento alla Misura 2B, sono:

- UCS fascia A, pari a 146,25 euro per ora corso;
- UCS fascia B, pari a 117,00 euro per ora corso;
- UCS fascia C, pari a 73,13 euro per ora corso;
- UCS ora/corso/allievo pari a 0,80 euro per ogni ora di effettiva frequenza.

Sono pertanto riconosciute le seguenti UCS:

- a) UCS ora/corso pari a **€ 146,25** per **attività formative tenute da docenti di fascia A**, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- b) UCS ora/corso pari a **€ 117,00** per attività formative tenute da **docenti di fascia B**, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- c) UCS ora/corso pari a **€ 73,13** per attività formative che prevedano **docenti di fascia C**, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- d) UCS ora/corso/allievo pari ad **€ 0,80** per **ciascuna ora di frequenza** per ciascun allievo.

Il valore **massimo del finanziamento** del percorso formativo per **ogni annualità** è determinato secondo la seguente formula:

$(\text{UCS ora corso "A o B"} * \text{tot h corso "A o B"}) + (\text{UCS ora corso "C"} * \text{tot h corso "C"}) + (\text{UCS ora allievo} * \text{tot h} * \text{n. allievi})$.

L'**accesso al rimborso** è condizionato dall'**effettiva realizzazione** da parte dell'istituzione formativa dell'intero percorso formativo (riferito ad ogni singola annualità) e dalla effettiva partecipazione dei destinatari.

La verifica di tale elemento è effettuata attraverso il **registro presenze**.

Il rimborso dei **costi finali** sarà riconosciuto secondo la seguente formula:

$(\text{UCS ora corso "A o B"} * \text{tot h corso "A o B"}) + (\text{UCS ora corso "C"} * \text{tot h corso "C"}) + (\text{UCS ora allievo} * \text{tot h di effettiva presenza/allievo})$.

5.3 Erogazione dei finanziamenti

La Regione Molise rimborsa i costi sostenuti a dimostrazione dei **servizi effettivamente erogati** attraverso la produzione da parte del soggetto attuatore della documentazione richiesta nei pertinenti avvisi che contempla, in ogni caso, il modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**Allegato 13**).

La Regione provvede all'erogazione dei finanziamenti a titolo di anticipazioni e di saldo (intermedio e finale), così di seguito articolati³⁶:

- a) un **anticipo**: pari al **70%** del finanziamento pubblico assegnato; il soggetto attuatore può richiedere l'anticipo (**Allegato 14**), sulle sole UCS ore/corso, dopo l'avvio delle attività, qualora – alla centesima ora/corso di attività – il percorso sia stato regolarmente e utilmente avviato, secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 2.10 delle presenti Linee guida, su presentazione di apposita richiesta, corredata da garanzia fideiussoria.

³⁶ L'erogazione dei finanziamenti è comunque condizionata all'effettiva liquidazione delle risorse ministeriali e delle ulteriori fonti di finanziamento dedicate e alla disponibilità di cassa da parte della Regione Molise.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene a seguito di verifica/controllo di I livello da parte del Servizio vigilanza e controllo della regione, con notifica del provvedimento di verifica.

Esemplificando, in dettaglio:

- per il primo anno dei percorsi biennali e triennali con numerosità pari a 15 allievi, il 75% delle presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla centesima ora/corso sarà pari a **1.125 ore**, ovvero: $15 \text{ allievi} * 100 \text{ ore corso} = 1500 \text{ ore/allievo} * 75\% \text{ presenze effettive allievo} = 1125 \text{ ore/allievo}$ totali frequentate alla centesima ora/corso relativamente alla **prima annualità**. Per le **annualità successive (II e III anno)** l'anticipo può essere richiesto alla centesima ora corso.
 - per il percorso di IV° anno, con numerosità pari a 10 allievi, il 75% delle presenze effettive sul totale delle ore/allievo frequentate alla centesima ora/corso sarà pari a **750 ore**, ovvero: $10 \text{ allievi} * 100 \text{ ore corso} = 1000 \text{ ore/allievo} * 75\% \text{ presenze effettive allievo} = 750 \text{ ore/allievo}$ totali frequentate alla centesima ora/corso.
- b) **saldo**: pari al restante **30%** del finanziamento pubblico assegnato sulle UCS ore/corso, unitamente all'intero rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/effettiva presenza/allievo, a seguito dell'acquisizione e controllo – da parte del competente servizio regionale - della documentazione richiesta nei pertinenti avvisi³⁷, da presentare entro **30 giorni** dalla conclusione del percorso formativo, previo controllo di I livello da parte del Servizio vigilanza e controllo³⁸.

Contestualmente alla domanda di rimborso a saldo, va trasmesso ai servizi regionali competenti il **riepilogo** giorno per giorno e per ciascun mese delle presenze allievi e docenti, distinti per fasce di appartenenza, nonché la **relazione finale del progetto**.

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA

6.1 Impostazione

Tramite gli interventi congiunti di monitoraggio e valutazione, la Regione Molise individua gli indicatori più rilevanti circa la qualità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, così che possa essere valutata l'efficacia ed efficienza degli investimenti nelle attività previste.

In particolare gli scopi di monitoraggio e valutazione consistono:

- nel rendere consapevoli i cittadini del valore dei percorsi formativi svolti sotto la responsabilità regionale, così da poter effettuare le proprie scelte sulla base di una serie di dati obiettivi;
- nel fornire alla Regione Molise informazioni puntuali circa la rispondenza reale degli investimenti effettuati nel sistema leFP così da poter essere da supporto delle scelte politiche regionali;
- nel produrre, anche ai fini dell'accreditamento e della valutazione delle candidature degli OdF e delle Istituzioni scolastiche (IS, dati sistematici per garantire decisioni di ammissione all'albo degli OdF e delle IS accreditate e di accoglimento delle candidature, surrogate da un quadro informativo puntuale circa la loro effettiva qualità formativa.

³⁷ Il Servizio Istruzione, sulla scorta dei documenti ricevuti da parte del soggetto attuatore, predispone la *check – list* (**Allegato 16**) e la trasmette al Servizio regionale competente per la rendicontazione che approverà il rendiconto finale, determinando l'importo del saldo, a seguito delle verifiche di controllo effettuate.

³⁸ Per la richiesta del saldo finale vedasi **Allegato 15**.

6.2 Monitoraggio

In coerenza con il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28.03.2013, n. 80) in materia di istruzione e formazione, con il quale l'Italia adempie agli impegni assunti - nel 2011 - con l'Unione Europea per la programmazione dei Fondi strutturali, il monitoraggio del sistema consiste in una serie di attività mirate a:

- consentire la valutazione, da parte della Regione Molise, anche ai fini delle azioni di programmazione e di riscontro ai competenti Uffici ministeriali;
- rilevare gli aspetti procedurali previsti per l'attuazione dei percorsi.

Dette attività saranno garantite anche attraverso il supporto di soggetti istituzionali, a livello nazionale e regionale.

Più in particolare, a livello regionale, è l'**Osservatorio scolastico regionale (OSR)** a rappresentare il punto di riferimento e lo strumento operativo essenziale per la corretta programmazione e valutazione dell'offerta formativa, finalizzata alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

A riguardo, la Regione Molise, con D.G.R. n. 358 del 25 luglio 2016 ha approvato il Protocollo di intesa tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, per la realizzazione e l'implementazione del progetto "osservatorio scolastico", al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

6.3 Valutazione

A livello di sistema si procede mediante la raccolta degli esiti delle attività realizzate, con particolare riferimento ai dati di *performance* relativi ai quattro ambiti seguenti, raffrontando il quadro regionale con quello nazionale:

- le dinamiche dell'utenza: iscritti, frequentanti, ingressi ed uscite lungo il percorso;
- gli esiti formativi interni rilevati tramite promozioni/bocciature anno per anno e superamento/non superamento delle prove finali, ivi compresi i sistemi di valutazione esterna;
- l'efficacia sociale in termini di occupazione e di coerenza lavorativa, secondo una linea temporale a partire dalla conclusione del percorso;
- continuità formativa in rapporto sia ai passaggi qualifica/diploma leFP/IFTS sia al passaggio verso percorsi dell'istruzione.

La pubblicizzazione dei risultati raggiunti avviene secondo i canali di comunicazione della Regione Molise.

7. ALLEGATI

- Registro attività formativa d'aula - All. 1
- Registro attività individuale o di gruppo - All. 1a
- Registro attività in contesto lavorativo - All. 2
- Richiesta vidimazione - All. 3
- Avvio attività formativa - All. 4
- Elenco partecipanti - All. 5
- Riepilogo trimestrale - All. 6
- Conclusione attività formativa - All. 7
- Attestato qualifica professionale - All. 8
- Attestazione intermedia competenze - All. 8a
- Attestato diploma professionale - All. 9

- Progetto formativo individuale - All. 10
- Convenzione di tirocinio - All. 11
- Format e convenzione passaggio formativo - All. 12
- Tracciabilità flussi finanziari - All. 13
- Richiesta di anticipo - All. 14
- Domanda di saldo finale - All. 15
- Check istruttoria preparatoria - All. 16
- Verbale esame finale - All. 17
- Registro presenze esame – All. 18
- Figure di Qualifica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 01 agosto 2019, a cui corrisponde il Repertorio regionale di leFP – All. 19
- Attestato di acconciatore con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale – All. 20
- Attestato di estetista con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale – All. 21